



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 70

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 5 aprile 2023

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 5

### Comitati

Comitato per la legislazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 10
---------------------------	----------------

### Commissioni congiunte

9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 21
---------------------------	----------------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 23
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 28
---------------------------	------

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 70<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 aprile 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>	
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 32
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 171
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 177

### Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	Pag. 182
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	» 183
<i>Plenaria (3<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	» 183

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 70° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 aprile 2023.



**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 5 aprile 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 3**

*Presidenza del Presidente*  
**FRANCESCHINI**

*Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,20*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

**Plenaria**

**11ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FRANCESCHINI**

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

*IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Potenza, in relazione a un procedimento civile riguardante l'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti**

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE comunica che in data 24 marzo 2023 la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Potenza – Sezione civile nei confronti della deliberazione del 16 febbraio 2022 con cui il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-quater*, n. 3 della XVIII legislatura).

Il ricorso è stato depositato il 23 maggio 2022 e la Corte costituzionale, con ordinanza n. 34 del 6 febbraio 2023 (depositata in cancelleria il 2 marzo 2023), lo ha dichiarato ammissibile. Ordinanza e ricorso sono stati quindi notificati al Senato il 23 marzo 2023.

La questione è stata deferita ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, affinché la Giunta possa esprimere un parere sull'opportunità di costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale nel predetto procedimento di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

A tal proposito è utile riassumere la vicenda che è oggetto dell'atto di deferimento.

Con atto di citazione, notificato in data 15 febbraio 2021, il dottor Francesco Basentini conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza l'onorevole Giarrusso, unitamente ad altri soggetti, per chiedere la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'assunta condotta diffamatoria posta in essere nei suoi confronti.

All'origine del procedimento c'era un'intervista intitolata «*Nel ministero Bonafede comanda la banda Palamara*», rilasciata dall'ex senatore Giarrusso al giornalista Alessandro Rico e pubblicata sul quotidiano «La Verità» l'8 giugno 2020. Il sottotitolo recitava «*Basentini, ex capo del Dap, aveva incontrato in carcere il boss Michele Zagaria. Subito dopo sono stati scarcerati i mafiosi. Che cosa si saranno detti?*».

Nel corso dell'intervista l'onorevole Giarrusso ipotizzava l'esistenza di una «Banda Palamara» di cui il querelante, in qualità di capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap), avrebbe fatto parte. Il dottor Basentini avrebbe avuto inoltre – secondo le affermazioni riportate nell'articolo – un lungo colloquio con il boss Zagaria, ristretto in regime di 41-bis presso il carcere de L'Aquila, alla presenza di una terza persona appartenente ai servizi segreti. Nello stesso articolo si parlava inoltre di un possibile collegamento tra le rivolte verificatesi nelle carceri e le direttive relative alla gestione dei detenuti ad alto rischio sanitario per il contagio da Covid-19, in conseguenza delle quali vi sarebbe stata la «scarcerazione» di Zagaria e di altri 40 rappresentanti di alto livello della criminalità organizzata, scarcerazione che sarebbe stata quindi determinata dal Dap e del dottor Basentini in particolare, mediante appositi provvedimenti amministrativi.

A smentita di tali affermazioni l'atto di citazione proposto dal dottor Basentini riportava che le direttive per contrastare la diffusione del Covid-19 nelle carceri – che prevedevano la detenzione domiciliare – furono adottate a seguito di ordinanze dei Tribunali (e quindi non furono frutto

di proprie autonome decisioni) e sottolineava inoltre che nessuna delle circostanze descritte nell'articolo si sarebbe verificata. In conclusione, secondo l'attore, la condotta dell'onorevole Giarrusso e del giornale in questione sarebbe stata chiaramente diffamatoria e lesiva del suo onore, della sua immagine e della sua reputazione, sia personale che professionale.

Tali deduzioni erano contestate dall'onorevole Giarrusso nella memoria depositata alla Giunta, nella quale egli affermava trattarsi di una intervista connessa funzionalmente con gli atti svolti nell'esercizio del mandato parlamentare, richiamando sul punto l'interrogazione a risposta scritta n. 4-03566 del 28 maggio 2020, relativa alle rivolte in carcere della primavera del 2020 e alle successive scarcerazioni. In una seconda interrogazione allegata, la n. 4-03676 del 16 giugno 2020, si faceva riferimento al Dap e alla cosiddetta «custodia aperta». Inoltre il senatore allegava svariate audizioni svolte dalla Commissione Antimafia dalle quali si evincerebbero i fatti oggetto delle dichiarazioni contestate.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari esaminava la questione nelle sedute del 31 marzo, 7 aprile, 5 e 26 maggio e 9 giugno 2021, approvando, in tale ultima data, a maggioranza, la proposta del relatore nel senso dell'insindacabilità delle opinioni espresse a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

A sostegno di tali conclusioni la Giunta considerava la giurisprudenza della Corte costituzionale sul «nesso funzionale» tra le opinioni espresse dal parlamentare *extra moenia* e l'attività *intra moenia*, consistente nella necessità – ai fini del riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – di una sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno ed altresì nella necessità del «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo tale che l'atto *extra moenia* sia susseguente rispetto all'atto *intra moenia* o sostanzialmente contestuale rispetto allo stesso.

Nel caso di specie la Giunta rilevava che tale nesso funzionale fosse esistente, tanto con riferimento alla corrispondenza contenutistica tra dichiarazioni esterne e atto parlamentare – come dimostrato dall'interrogazione a risposta scritta del 28 maggio 2020, con contenuto analogo rispetto all'intervista rilasciata – quanto con riferimento al legame temporale, considerato che l'atto parlamentare sopracitato del 28 maggio 2020 non solo precedeva la dichiarazione esterna risalente all'8 giugno 2020, ma si collocava rispetto alla stessa in un lasso temporale ridotto.

Come anticipato in premessa, nella seduta del 16 febbraio 2022 l'Assemblea del Senato approvava la proposta della Giunta di ritenere che vigesse nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo il Tribunale di Potenza ricorrente, nel caso di specie difetta invece il requisito dell'identità di contenuto tra atto *intra* ed *extra moenia*, in quanto le dichiarazioni rese al giornale sarebbero «solo in parte sovrapponibili con quanto espresso in sede di interrogazione parlamentare del 28 maggio 2020», nella quale mancherebbero le allusioni alle consorterie

d'affari volte alle spartizioni di incarichi apicali all'interno del Ministero della Giustizia (con riferimento all'espressione «Banda Palamara») e non sarebbero individuati i profili relativi alle responsabilità specifiche del dottor Basentini in relazione all'emanazione dei provvedimenti di scarcerazione dei detenuti. Pertanto il medesimo Tribunale ha sollevato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con riferimento alla deliberazione dell'Assemblea del Senato del 16 febbraio 2022, sospendendo il giudizio *a quo*.

Indi la Corte costituzionale, con ordinanza n. 34 del 6 febbraio-2 marzo 2023, ha ritenuto ammissibile il conflitto, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, tanto dal punto di vista dei soggetti coinvolti quanto dal punto di vista oggettivo della asserita lesione, lamentata dal Tribunale di Potenza, della propria sfera di attribuzioni in relazione all'esercizio del potere del Senato di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tanto premesso, coerentemente con la prassi riscontrabile rispetto ai conflitti di attribuzione, si prospetta l'opportunità che la Giunta esprima parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione in esame.

Prende la parola il senatore RASTRELLI (*FdI*), evidenziando che la decisione assunta dal Senato in merito al caso di insindacabilità in questione è conforme a tutti i parametri enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. In particolare, sussiste il nesso funzionale, attesa l'identità contenutistica tra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia*, ed inoltre è ravvisabile il requisito del cosiddetto «legame temporale».

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) esprime la propria adesione rispetto alla costituzione del Senato in quanto, allorché la Corte costituzionale convochi il Senato in giudizio, è opportuno che l'istituzione parlamentare si costituisca e sia presente per difendere le proprie decisioni. Il senatore auspica quindi che anche in Assemblea le forze politiche votino nel senso della costituzione in giudizio al fine di difendere le prerogative del Senato.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di condividere la proposta del Presidente, atteso che è in linea di principio opportuno che il Senato si costituisca in giudizio nei conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria di fronte alla Corte costituzionale, ad eccezione dei casi in cui la decisione del Senato risulti manifestamente irragionevole.

Intervengono quindi la senatrice LOPREIATO (*M5S*) e il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) per manifestare la condivisione della proposta del Presidente circa la costituzione in giudizio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta volta alla costi-



tuzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Potenza.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 5 aprile 2023

**Plenaria**

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MATERA

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Preliminarmente all'illustrazione del parere, la relatrice VERSACE (Az-IV-RE) richiama i rilievi contenuti nella lettera del Presidente della Repubblica del 24 febbraio scorso, inviata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi». Sottolinea, in particolare, come un'adeguata capacità di programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 avrebbe, con riguardo al provvedimento in esame, consentito di evitare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.

Illustra quindi la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

**(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

**(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MATERA (*FdI*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 605**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di monitorare l'impatto delle disposizioni in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale, l'articolo 32, comma 2, prevede che la Consob e la Banca d'Italia trasmettano al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre anni dalla vigenza del decreto, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione delle nuove regole. In tale ambito, non è, tuttavia, previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di adottare e di pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

ulteriori motivazioni sono ravvisate, nel preambolo, nell'esigenza di introdurre una disciplina in materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale, tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT), al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto agli operatori stabiliti negli altri Stati membri;

*con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo e di immediata operatività, fatta eccezione per l'articolo 28, rubricato «Disposizioni di attuazione», nel quale si conferisce alla Consob la competenza ad adottare:

– entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un regolamento per la determinazione dei principi e criteri per la formazione dell'elenco (dei responsabili dei registri per la circolazione digitale) di cui all'articolo 19 e le relative forme di pubblicità (comma 1);

– facoltativamente – come è da dedurre dall'espressione «può, con regolamento» – ulteriori regolamenti, per i quali non è indicato alcun termine di adozione, aventi ad oggetto discipline non solo applicative ma per certi profili anche aggiuntive (es. «limiti e condizioni ulteriori», lettera *a*), «ulteriori strumenti», lettera *b*)) rispetto a quelle recate nei numerosi articoli di riferimento, esplicitamente indicati (comma 2);

– d'intesa con la Banca d'Italia, facoltativamente anche in questo caso e senza che se ne indichi il termine di adozione, regolamenti specificamente concernenti l'individuazione dei criteri per l'attuazione dell'articolo 22, in tema di significatività dei responsabili del registro (comma 4).

Per il regolamento previsto al comma 1, l'articolo 32, comma 1, reca opportunamente una disposizione transitoria per l'iscrizione ad un elenco provvisorio dei responsabili del registro, «fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1». Per gli ulteriori regolamenti, viceversa, la previsione della loro adozione come mera possibilità può determinare un effetto di aleatorietà anche con riferimento alle sanzioni, che sono previste all'articolo 30 con riferimento alle violazioni di singoli articoli del decreto-legge e delle «relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28»;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

la struttura del decreto-legge, con riferimento alla denominazione e numerazione delle sue partizioni interne, va rettificata in quanto non rispondente ai canoni fissati dalla Circolare sulle *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi* (paragrafo 8). Il testo, infatti, consta di un unico capo I, suddiviso in sezioni da I a VIII, con l'ulteriore anomalia che gli articoli 1 e 2 non rientrano in alcuna suddivisione, posto che la partizione «sezione I» è collocata prima dell'articolo 3. Occorre dunque ripristinare una sequenza delle partizioni che preveda la suddivisione in capi, «*come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni*»;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 1, comma 1, lettera *s*), la definizione di «ente creditizio» dovrebbe essere adeguata a quella recata dal regolamento (UE) n. 575/2013, sostituendo le parole: «l'ente» con: «l'impresa»;

all'articolo 14, comma 2, primo periodo, si prevede che le operazioni ivi descritte possano essere effettuate, se del caso, «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*)». La disposizione richiamata, in realtà, prevede l'adozione di «meccanismi e dispositivi adeguati (...) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni»; il ter-

mine «sistema», che sembra quindi da riferire al contesto messo in opera per il salvataggio «esterno» dei dati, risulta poco appropriato;

all'articolo 20, la collocazione dei commi non sembra coerente rispetto alla successione logica dei relativi contenuti. In particolare il comma 2, con la previsione dell'iscrizione nell'elenco, avrebbe dovuto più coerentemente essere collocato come comma finale dell'articolo, di seguito ai commi che delineano il procedimento di iscrizione; inoltre, lo stesso comma 2 reca un riferimento ai «requisiti di cui ai commi da 3 a 10» che appare non del tutto puntuale, poiché i commi da 7 a 9 concernono taluni aspetti procedurali;

i richiami alle disposizioni dell'articolo 28 che conferisce a Consob il potere di adottare regolamenti non appaiono sempre puntuali. Appare opportuno precisare i riferimenti normativi, in particolare, all'articolo 20, comma 3, lettera *d*), ove si prevede che la Consob possa «individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19» e all'articolo 21, comma 1, lettera *g*), ove si prevede che la Consob possa «determinare (...) le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21»;

l'articolo 25, comma 1, primo periodo, affida al «collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*)» il compito di informare la Consob di eventuali irregolarità e violazioni. Poiché il responsabile del registro potrebbe adottare un sistema di amministrazione e controllo diverso dal collegio sindacale, appare opportuno utilizzare anche nel primo periodo del comma 1 l'espressione più ampia utilizzata nel secondo periodo dello stesso comma, ovvero: «L'organo che svolge la funzione di controllo»;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione:

*all'articolo 32, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal presente decreto»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

*al capo I, sostituire la rubrica con la seguente:* «Definizioni e ambito di applicazione»;

*sostituire le partizioni:* «Sezione I», «Sezione II», «Sezione III», «Sezione IV», «Sezione V», «Sezione VI», «Sezione VII» e «Sezione VIII», *rispettivamente, con le seguenti:* «Capo II», «Capo III», «Capo IV», «Capo V», «Capo VI», «Capo VII», «Capo VIII» e «Capo IX»;

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente Capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;*

*all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;*

*all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: «della presente sezione» con le seguenti: «del presente capo»;*

*all'articolo 28, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «alla sezione I» con le seguenti: «al capo II»;*

*all'articolo 28, comma 2, lettera i), sostituire le parole: «dalla Sezione II» con le seguenti: «dal capo III»;*

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

*all'articolo 1, comma 1, lettera s), sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «l'impresa»;*

*all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» con le seguenti: «sulla base dei dati resi disponibili dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)».*

*all'articolo 20:*

*al comma 2, sostituire le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» con le seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 10»;*

*al comma 3, lettera d), dopo le parole: «eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera e)»;*

*all'articolo 21, comma 1, lettera g), dopo le parole: «altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera o)»;*

*all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «Il collegio sindacale» con le seguenti: «L'organo che svolge la funzione di controllo».*

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 632**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse alla Camera dei deputati il 27 marzo 2023 e andrebbero integrate con le valutazioni relative alle proroghe, fino al 31 dicembre 2023, dello stato di emergenza per gli interventi all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina (articolo 1-*bis*) e del termine per l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (articolo 2-*bis*);

l'AIR attesta la coerenza degli obiettivi dell'intervento normativo con l'esigenza di assicurare la prosecuzione delle attività e degli interventi di assistenza e di accoglienza a seguito della crisi ucraina (articolo 1). In particolare, l'analisi di impatto individua i potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e ne definisce la consistenza numerica nell'ambito degli interventi per l'accoglienza diffusa e per quanto riguarda il contributo di sostentamento, determinato sulla base dei dati rilevati e delle stime degli ingressi, e il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni maggiormente interessati all'accoglienza, ai sensi dei criteri previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 2022. I benefici e i costi attesi sono quantificati per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso;

al fine di monitorare i livelli di assistenza resi, il Dipartimento della protezione civile provvede alla raccolta e all'analisi dei dati, mediante una apposita piattaforma informatica a disposizione di regioni, province autonome ed enti del terzo settore. È, altresì, prevista la ricognizione dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno dispone di una banca dati con le informazioni in materia di accoglienza quotidianamente trasmesse dalle prefetture per monitorare il numero di profughi provenienti dall'Ucraina accolti nelle strutture preposte. Inoltre, l'accesso alle informazioni detenute dal servizio centrale di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 4, del decreto-legge n. 416 del 1989 consente di monitorare il numero di posti attivati grazie ai progetti finanziati dalla disposizione in parola;



la proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina (articolo 2) mira ad ottimizzare il relativo *iter* burocratico per non gravare le ulteriori attività svolte dai competenti uffici della pubblica amministrazione. L'analisi di impatto individua quale indicatore di efficacia della disposizione l'assenza di congestione presso gli uffici deputati ai rinnovi; il relativo monitoraggio potrà avvenire anche mediante le consuete rilevazioni statistiche dei provvedimenti emessi e degli esiti del relativo contenzioso;

con l'obiettivo di valutare l'impatto dell'articolo 2-*bis*, è utile acquisire – anche attraverso la prescritta comunicazione da parte delle strutture sanitarie alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio avviene il reclutamento del personale in deroga, nonché ai relativi Ordini professionali, dei nominativi dei professionisti sanitari impiegati in base alla disposizione in esame – dati e informazioni su quanti si sono avvalsi di tali disposizioni, anche per valutare la loro distribuzione territoriale;

le misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (articolo 3) mirano a velocizzare la predisposizione delle misure di accoglienza, anche sulla base dell'esperienza già consolidata con procedure analoghe. Gli indicatori associati a tali obiettivi sono di natura quantitativa (numero delle istanze di rimborso o contributo presentate) e qualitativa (la documentazione consiste in autodichiarazione e non più in rendicontazioni). L'attuale previsione della erogazione di un contributo, invece del precedente rimborso, semplificando gli adempimenti procedurali, lascia prevedere una minore quantità e complessità degli adempimenti a carico dei Comuni per ottenere le relative risorse. Sotto il profilo dell'efficacia della disposizione, rileva anche la disponibilità di due specifici applicativi informatici con i quali il commissario delegato monitora l'andamento delle procedure di rimborso (SIMP 2 – UKR) e delle procedure di contributo (SIMP) presentate dai comuni;

la disposizione che consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150.000 euro, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale (articolo 4) non presenta criticità sotto il profilo della valutazione dell'impatto;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

anche all'esito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati degli articoli 1-*bis* e 2-*bis*, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

*con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,*

anche all'esito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati degli articoli 1-*bis* e 2-*bis*, le disposizioni del decreto-legge sono omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale e il provvedimento appare riconducibile alla finalità unitaria di fronteggiare sul piano interno le conseguenze della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure di accoglienza e di potenziamento delle capacità amministrative;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative agli articoli 1-*bis* e 2-*bis*;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 636**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

con riferimento all'articolo 01, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, sarebbe opportuno acquisire le valutazioni in merito alle unità abitative potenzialmente interessate dalla proroga, al fine di valutare l'impatto complessivo della misura e la sua incidenza territoriale;

il comma 1-*sexies* dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, a utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus già utilizzati in compensazione e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno; in ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028;

nell'audizione svolta alla Camera dei deputati, il 16 marzo 2023, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha fatto presente che questi crediti di imposta, alla stregua dei debiti commerciali, non rientrerebbero nel debito rilevante per la procedura dei disavanzi eccessivi, costituito esclusivamente dalle passività riconducibili – effettivamente o da un punto di vista sostanziale – a tre categorie: denaro circolante, titoli e prestiti. Con la facoltà concessa a taluni soggetti di utilizzare, in tutto o in parte, crediti di imposta per interventi legati al cd. *Superbonus* per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, il comma 1-*sexies* sembrerebbe suscettibile di mutare la natura dei crediti di imposta medesimi e di aumentare conseguen-

temente il livello del debito pubblico rilevante ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Andrebbe a tal proposito chiarito se la misura possa avere impatto sul debito pubblico, sotto il profilo temporale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

*con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,*

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria di introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

la proroga al 30 settembre 2023 del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, risulta funzionalmente riconducibile alla *ratio* unitaria del provvedimento e dovrebbe essere rilevata con una integrazione al titolo del decreto-legge;

l'articolo 2-*quater* reca una disposizione di interpretazione autentica, la cui rubrica potrebbe essere riformulata indicando l'ambito di intervento, analogamente a come esplicitato alle rubriche degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno chiarire l'eventuale impatto dell'articolo 121, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sul debito pubblico, sotto il profilo temporale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione dell'articolo 2-*quater*, sostituendone la rubrica con la seguente: «*Disposizione di interpretazione autentica in materia di compensazione tra debiti e crediti fiscali*».

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 5 aprile 2023

**Plenaria**

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
DE CARLO

*Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanché.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente DE CARLO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Informa inoltre che tanto i deputati quanto i senatori possono partecipare all'odierna seduta da remoto.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito delle comunicazioni del Ministro del turismo sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 1° marzo.

Il presidente della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato, senatore DE CARLO, ricorda le modalità di organizzazione dei lavori, già comunicate ai Gruppi, con riferimento alla discussione generale.

Prendono quindi la parola, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato SQUERI (*FI-PPE*), la deputata ANDREUZZA (*LEGA*), intervenuta da remoto, le deputate CAVO (*NM(N-C-U-I)-M*) e, intervenuta da remoto, PAVANELLI (*M5S*) e la senatrice LA MARCA (*PD-IDP*).

Interviene in replica il ministro SANTANCHÈ.

Il presidente DE CARLO, stante l'imminente inizio dell'Assemblea, propone al Ministro – d'intesa col presidente Gusmeroli – di far pervenire per iscritto le ulteriori risposte ai quesiti posti nel dibattito.

Dopo interventi del ministro SANTANCHÈ e del deputato GNASSI (*PD-IDP*), le Commissioni congiunte convengono sulla proposta del presidente De Carlo.

Il presidente DE CARLO ringrazia quindi il ministro Santanché per il suo intervento e per la disponibilità all'invio di una replica scritta, che sarà messa a disposizione dei deputati e dei senatori, e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14.*

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 5 aprile 2023

### Plenaria

47<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*indi del Vice Presidente*  
TOSATO

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione  
normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, per la procedura informativa all'ordine del giorno è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della medesima procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa sulle linee programmatiche**

Il PRESIDENTE rivolge il benvenuto al ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati e introduce i temi oggetto della procedura informativa.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI svolge le comunicazioni sulle linee programmatiche di propria competenza.

Prendono la parola, per svolgere considerazioni e formulare quesiti, i senatori CATALDI (*M5S*), GIORGIS (*PD-IDP*), DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), Mariastella GELMINI (*Az-IV-RE*), PARRINI (*PD-IDP*), LISEI (*FdI*), Valeria VALENTE (*PD-IDP*), TOSATO (*LSP-PSd'Az*) e OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), a cui replica il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI.

Il presidente BALBONI ringrazia il Ministro per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Si passa alla votazione.

Il senatore CATALDI (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario, ritenendo non condivisibili le misure in materia di cessione dei crediti proposte dal Governo. A suo avviso, sarebbe stato preferibile introdurre alcune modifiche, per esempio definendo un limite di spesa annuale e prevedendo dei filtri per rimodulare gli interventi, in rapporto, per esempio, alla classe energetica dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore (pubblicata in allegato).



**(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio in data 4 aprile 2023, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 636**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e considerato che:

– l'articolo 01 proroga al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

– l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

– l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite;

– l'articolo 2, comma 1, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il comma 2 introduce alcune deroghe rispetto ai divieti previsti dal comma 1;

– l'articolo *2-bis* reca una disposizione di interpretazione autentica, che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante;

– l'articolo *2-ter* reca una serie di norme di interpretazione autentica;

– l'articolo *2-quater* fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto della cosiddetta «compensazione orizzontale» ovvero la possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi;

– l'articolo *2-quinquies* rimette *in bonis* i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per alcune tipologie di spese, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023;

rilevato altresì che:

- il provvedimento è finalizzato ad introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia ed a definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti;

– il decreto-legge si inquadra nell’ambito della materia del «sistema tributario e contabile dello Stato» rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 5 aprile 2023

**Plenaria**  
**37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
SISLER

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci**

(Discussione e rinvio)

La senatrice CAMPIONE (*Fdi*) illustra il provvedimento in titolo che si propone di «assicurare una tutela penale più efficace al minore o all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, collocando il reato nell'ambito dei "delitti contro la libertà personale", consentendo alle Forze dell'ordine l'esercizio di poteri più incisivi nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale (si pensi, ad esempio, al genitore straniero non affidatario che porta il minore all'estero, negando all'altro finanche la possibilità di visita)».

Nel merito, il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale.

L'articolo 574 del codice penale prevede due distinte fattispecie, entrambe punite con la reclusione da uno a tre anni: la sottrazione di persone

incapaci, che consiste nel fatto di chiunque sottragga o ritenga contro la volontà del genitore esercente la responsabilità, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, un minore degli anni quattordici o un infermo di mente (primo comma); la sottrazione non consensuale di minorenni, egualmente sanzionata, che consiste invece nella sottrazione o ritenzione, contro la volontà dei medesimi soggetti, di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici senza il suo consenso (secondo comma).

Nella fattispecie di cui all'articolo 574, primo comma, l'eventuale consenso alla sottrazione del minore o dell'incapace è privo di rilevanza ai fini del reato, in quanto proveniente proprio da chi, incapace di consentire per età o per patologia, è dall'ordinamento protetto. Nella fattispecie di cui al secondo comma, la mancanza del consenso del minore ultraquattordicenne assume il valore di elemento differenziale fra questa e quella di sottrazione consensuale di minorenni, reato meno severamente punito dall'articolo 573 codice penale. (reclusione fino a due anni).

In entrambe le ipotesi di reato soggetti passivi sono i genitori, il tutore o il curatore.

Il delitto di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge n. 94 del 2009, considera una ipotesi speciale di sottrazione del minore, già precedentemente punibile ai sensi degli articoli 573 e 574, il cui elemento specializzante rispetto a tali ipotesi di reato consiste nella realizzazione del fatto mediante trasferimento o trattenimento del minore all'estero: la norma si apre con una clausola di riserva, che esclude la configurabilità del delitto tutte le volte in cui il fatto sia riconducibile nell'ambito di applicazione di una più grave fattispecie di reato, come, ad esempio, il sequestro di persona *ex* articolo 605.

Si sottolinea come in relazione ai fenomeni dei trasferimenti e trattenimenti illeciti vengono poi in rilievo alcuni strumenti di diritto internazionale-privatistico. La principale fonte normativa rimane certamente la legge 15 gennaio 1994, n. 64, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (ed altre Convenzioni sui minori, tra cui la Convenzione del Lussemburgo del 20 maggio 1980) entrata in vigore il 1° maggio 1995, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Alla Convenzione del 1980 si affianca la successiva Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulle misure di protezione dei minori (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 18 giugno 2015, n. 101), che contiene alcune disposizioni di carattere processuale che riguardano proprio la sottrazione di minori. La disciplina normativa è completata nell'Unione europea dal Reg. UE 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, cosiddetto *Bruxelles II-ter*, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 605-*bis*, il quale punisce il reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

Il nuovo reato, che unifica le condotte già punite dagli articoli 574 e 574-*bis* del codice penale (che l'articolo 1 del disegno di legge si propone di abrogare), è inserito dal disegno di legge tra i delitti contro la libertà personale. È configurato come reato comune e procedibile d'ufficio (*ex* articolo 50, comma 2, del codice di procedura penale).

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore (*ex* art. 424 del codice penale) o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, contro la volontà dei medesimi (primo comma).

Con riguardo alla figura del curatore si valuti l'opportunità di richiamare anche l'articolo 392 del codice civile che disciplina il curatore dell'emancipato.

L'articolo, al secondo comma, prevede che la stessa pena si applichi anche a chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 558-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge sul cosiddetto «codice rosso» punisce l'induzione al matrimonio con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata fino ad un terzo nel caso di minore di anni diciotto (nel caso di minore infraquattordicenne è prevista la pena della reclusione da due a sette anni).

Il terzo comma prevede che nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall'articolo 630 del codice penale, che disciplina il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, punendo la condotta di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Il quarto comma prescrive infine che per i reati di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti comuni e generiche (rispettivamente di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale), ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore, disponendo che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(592) *Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza*, approvato dalla Camera dei deputati

(468) *SCARPINATO e altri. – Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità*

**(474) Erika STEFANI. – Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE, verificato che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**(586) ROMEO e Erika STEFANI. – Modifiche al codice penale in materia di circonvallazione di persone anziane**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE, verificato che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE informa che la seduta già convocata per domani, 6 aprile alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 5 aprile 2023

**Plenaria**  
**36<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE propone, tenuto conto del ciclo di audizioni svolte, di prorogare la scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato alle ore 12 di domani, alle ore 12 di mercoledì 12 aprile.

La Commissione conviene.

**(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.



Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 148 emendamenti e 71 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo con le modifiche accolte dalla Camera dei deputati.

Propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta sospesa alle ore 11,15 riprende alle ore 11,50.*

Il presidente GARAVAGLIA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 01.

Dopo un intervento del senatore TURCO (M5S), il PRESIDENTE specifica che l'illustrazione degli emendamenti prevede un unico intervento dei presentatori su tutti gli emendamenti riferiti allo stesso articolo; tuttavia, per consentire una compiuta esposizione delle posizioni politiche di ciascun gruppo che ha avanzato proposte di modifica, tale fase procedurale potrà svolgersi con maggior ampiezza.

Il senatore LOSACCO (PD-IDP) illustra l'emendamento 01, riepilogando analiticamente il contenuto dell'articolo oggetto di modifica e facendo presente che la propria parte politica, pur dando atto alla maggioranza di aver accolto presso l'altro ramo del Parlamento modifiche migliorative, ritiene ancora possibile apportare ulteriori emendamenti per ampliare la portata delle deroghe al blocco della cessione dei crediti.

A suo parere, infatti, la scelta di porre la questione di fiducia alla Camera dei Deputati, ha impedito un ulteriore affinamento del testo, che sarebbe stato in grado, grazie anche alla appropriatezza e incisività degli emendamenti proposti dal Partito Democratico di completare l'esame di un provvedimento strategico per il settore delle costruzioni e per l'efficientamento del patrimonio immobiliare privato.

Sul tale emendamento si apre un dibattito.

Il senatore COTTARELLI (PD-IDP) ritiene opportuno specificare che personalmente condivide un intervento d'urgenza sul Superbonus per porre sotto controllo la dinamica di finanza pubblica e la perdita di gettito ingenerata anche dal meccanismo della cessione dei crediti di imposta. D'altro canto, lo strumento del 110 per cento ha creato una bolla di domanda che inevitabilmente si ripercuoterà negativamente alla fine del ciclo sul settore delle costruzioni. Ciò premesso, sottolinea gli errori d'intervento del Governo amplificati dalla scelta di limitare il dibattito alla Camera dei deputati con la posizione della questione di fiducia. Molti emendamenti del PD propongono un approccio meno drastico e cercano di affrontare la questione, tutt'ora irrisolta, dei crediti incagliati.

Il senatore TURCO (*M5S*) dissente dalla ricostruzione del senatore Cottarelli, smentite tra l'altro, dalla riproposizione di emendamenti da parte del Partito Democratico che di per sé attestano il consenso di tale Gruppo politico in merito all'incentivo introdotto con il decreto-legge 34 del 2020. Gli emendamenti che il Movimento 5 Stelle propone anche in tale fase, originano invece dalla convinzione che non c'è stato alcun «buco di bilancio» causato dalla cessione dei crediti e lo stesso Governo ha dovuto fare marcia indietro rispetto alle misure drastiche di blocco totale della cessione e dello sconto in fattura.

Interviene incidentalmente il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), a giudizio del quale l'emendamento avrebbe bisogno di una quantificazione dei maggiori oneri e di un'adeguata copertura. Stante le novità introdotte con la riforma del Regolamento del Senato dell'anno scorso, le Commissioni di merito sono chiamate a compiere un ulteriore e più incisivo *screening* rispetto all'eventuale accoglimento di emendamenti, pur condivisibili nel merito, privi di adeguata copertura.

Dopo un intervento incidentale del senatore CROATTI (*M5S*), il presidente GARAVAGLIA ricorda che il vaglio della Commissione bilancio, programmazione economica è comunque previsto sui testi eventualmente approvati.

Intervengono a più riprese i senatori TURCO (*M5S*), CROATTI (*M5S*) e LOSACCO (*PD-IDP*) per illustrare analiticamente il contenuto e le motivazioni dei restanti emendamenti presentati in riferimento all'articolo 01.

Il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*) relatore e il sottosegretario FRENI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 01.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti è respinto l'emendamento 01.1.

Con separata votazione, la Commissione respinge poi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 01.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 1.1 che risponde alla logica di rendere più flessibile l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 1.

Intervenendo a più riprese, il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) illustra separatamente, tra gli altri, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.12, 1.13 e 1.27.

Intervenendo a più riprese il senatore TURCO (*M5S*) illustra separatamente gli emendamenti riferiti all'articolo 1, di cui è primo firmatario.

La finalità complessiva degli emendamenti proposti, verso i quali chiede al Governo e alla maggioranza un supplemento di istruttoria nella convinzione che esistono ancora margini di miglioramento del testo accolto dalla Camera dei deputati, è quella di ampliare l'operatività dei soggetti in grado di sbloccare la fruibilità dei crediti di imposta non ancora oggetto di cessione: in particolare la propria parte politica ritiene essenziale consentire l'acquisizione dei crediti da parte degli enti locali, ovvero di organismi della pubblica amministrazione anche con attenzione alla capacità fiscale dell'ente e compatibilmente con il quadro di finanza pubblica (1.6).

Dopo un intervento incidentale del presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) su tale emendamento, il senatore TURCO (*M5S*) ritiene che tutti i crediti oggetto di cessione siano per definizione titoli relativi a lavori precedentemente asseverati e adeguatamente istruiti.

Il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*) fa notare che tale affermazione è smentita dall'emanazione nel novembre 2021 del decreto-legge antifrode.

Proseguendo il proprio intervento, il senatore TURCO (*M5S*) illustra una proposta riguardante gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, sempre con un'adeguata attenzione agli eventuali limiti di capienza fiscale o di compatibilità con la finanza pubblica. In generale, si tratta di individuare le soluzioni più adatte, anche innovative, per ridare liquidità alle imprese che hanno realizzato gli interventi sulla scorta di quanto prevedeva la normativa previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che invece abbandona al proprio destino un intero settore produttivo. Un'ulteriore proposta, sempre nel solco di un'attenzione specifica all'andamento della cessione dei crediti rispetto alla finanza pubblica, è rappresentata dall'emendamento 1.26, mentre invece gli emendamenti 1.29, 1.32 e 1.34, prevedono il coinvolgimento delle banche e delle Poste S.p.A.

Intervenendo a più riprese, il senatore CROATTI (*M5S*) illustra separatamente gli emendamenti all'articolo 1 di cui è primo firmatario, che intervengono, con diversa gradazione e differenti modalità sulle disposizioni dell'articolo 1, ai fini di ampliarne la portata, condividendo le osservazioni svolte dal senatore Turco. Ribadisce altresì la sollecitazione alla maggioranza e al Governo di sfruttare l'occasione di migliorare ulteriormente il testo.

Interviene nuovamente il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), il quale aggiunge la firma all'emendamento 1.28, giudicando opportuno che possano essere cancellati i crediti fiscali presenti nei cassetti fiscali in caso uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi risulti iscritto nel registro degli indagati: l'emendamento va nella stessa direzione

invocata dalla maggioranza di porre un freno alle frodi e agli abusi verificatisi in tale comparto.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritiene che la mera iscrizione al registro degli indagati quale condizione impeditiva non risponda ai principi di garantismo giuridico; tutt'al più andrebbe valutata la possibilità di prevedere una condanna a titolo definitivo.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) valuta con molto interesse l'apertura del senatore Lotito, dichiarandosi disposto a modificare il testo nel caso si aprano gli spazi per l'approvazione dell'emendamento.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*) relatore e il sottosegretario FRENI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con separate votazioni vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Posti congiuntamente ai voti, perché di identico contenuto, gli emendamenti 1.3 e 1.4 risultano respinti.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, che sono tutti respinti.

Il presidente GARAVAGLIA propone di sospendere brevemente la seduta per una valutazione dei Gruppi circa le modalità più opportune per proseguire l'esame del decreto-legge che, come è noto, è calendarizzato per l'Assemblea a partire dalle ore 14 di oggi.

*La seduta sospesa alle ore 12,40 riprende alle ore 12,50.*

Il senatore TURCO (*M5S*), a nome della propria parte politica, sollecita la presidenza a proseguire nell'esame degli emendamenti nelle stesse modalità precedentemente adottate.

Non facendosi osservazioni, si procede nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore TURCO (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2 che reca le disposizioni più rilevanti del decreto-legge. Esso prevede il divieto assoluto di procedere dopo il 17 febbraio alla cessione dei crediti maturati in relazione agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia e antisismici, vietando correlativamente anche lo sconto in fattura: si tratta, come è noto, degli elementi caratterizzanti, più innovativi e molto apprezzati dell'incentivo fiscale introdotto dal decreto-legge 34 del 2020.

Ribadisce che il Governo è giunto a tale determinazione sulla scorta di analisi totalmente errate, sia in termini di effetti sul bilancio dello Stato, sia sul fronte di comportamenti illeciti e fraudolenti. D'altro canto, le numerose e in parte condivisibili deroghe al divieto introdotte dalla Camera dei deputati, dimostrano ampiamente la bontà dello strumento messo in campo nella scorsa legislatura e al tempo stesso l'infondatezza delle analisi critiche condotte dall'attuale Esecutivo. Ricorda, a tale fine, le informazioni e i dati forniti dal Dipartimento delle Finanze e dalla Guardia di Finanza nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione sui crediti di imposta e rileva criticamente che il blocco delle cessioni impedisce di fruire delle agevolazioni ai soggetti incapienti favorendo indirettamente i ceti più abbienti. Fa presente inoltre, che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati accolgono le sollecitazioni avanzate dalla propria parte politica e, in riferimento agli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari, sollecita la maggioranza di governo ad adottare lo stesso metodo analitico e aperto per affrontare le numerose criticità che ancora presenta il testo del decreto-legge.

Si sofferma poi sugli emendamenti 2.3. e 2.5 che prevedono una diversa tempistica dell'entrata in vigore delle disposizioni legate all'articolo 2, ricordando che il Gruppo di Fratelli d'Italia, all'opposizione nella scorsa legislatura, aveva più volte invocato lo strumento della proroga per estendere e ampliare gli effetti positivi del Superbonus nel settore delle costruzioni e sul PIL in generale. L'emendamento 2.8 è volto ad escludere dal divieto di cessione i crediti maturati per la installazione di impianti fotovoltaici, anche per dar seguito agli impegni assunti con l'Unione Europea.

In riferimento a tale emendamento il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) ribadisce l'esigenza di una valutazione *ex-ante* degli effetti della finanza pubblica degli emendamenti, richiamando ancora una volta l'attenzione sul maggiore impegno delle Commissioni di merito nell'eventuale accoglimento di emendamenti privi di quantificazione e della relativa copertura degli oneri.

Il senatore TURCO (*M5S*) ritiene di poter cogliere nell'osservazione del presidente Garavaglia un'apertura nel merito della proposta emendativa, al quale replica il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*) sostenendo che la valutazione della copertura non può essere considerata slegata dalle considerazioni di merito. Ragion per cui preannuncia, anche su tale emendamento, in qualità di relatore, il parere contrario.

Il senatore TURCO (*M5S*) interviene ulteriormente a più riprese illustrando analiticamente ulteriori emendamenti a prima firma riferiti all'articolo 2, ovvero a prima firma del senatore Patuanelli.

Interviene quindi a più riprese il senatore CROATTI (*M5S*), che illustra separatamente gli emendamenti all'articolo 2 di cui è primo firmata-

rio, ribadendo la posizione della propria parte politica finalizzata ad evitare che il blocco delle cessioni dei crediti sia esso stesso un fattore destabilizzante del settore delle costruzioni, con specifico riferimento alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e alle modalità di fruizione dei crediti ceduti, e insistendo sui compiti dell’Agenzia delle Entrate nella specifica attività di monitoraggio. Altri emendamenti sono volti a prorogare la data di entrata in vigore delle disposizioni di blocco della cessione, dando maggiore respiro al settore e alle famiglie che hanno deciso di effettuare gli interventi in base a quanto previsto dalla normativa previgente.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) aggiunge la firma e illustra l’emendamento 2.11 finalizzato a rendere più flessibile l’applicazione della disciplina recata dall’articolo 2. Esprime analoghe motivazioni circa gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15, ai quali aggiunge la firma.

Il presidente GARAVAGLIA fa presente che si intendono illustrati gli emendamenti riferiti ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 fino all’emendamento dell’articolo 2.52. Ritiene che la Commissione non sia in grado di proseguire l’esame e concluderlo entro le ore 14: chiede quindi ai Gruppi di esprimere il loro orientamento rispetto alla proposta di concludere l’esame senza conferire mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore TURCO (*M5S*) ritiene che tale proposta, ancorché necessitata dalle circostanze, metta in evidenza la volontà della maggioranza e del Governo di negare ogni spazio di miglioramento ad un testo normativo che, nonostante le modifiche accolte dalla Camera dei deputati, mostra degli errori di impostazione dei quali pagheranno le conseguenze le imprese del settore delle costruzioni e i committenti. A suo giudizio la maggioranza, in entrambi i passaggi parlamentari, ha perso un’occasione per porre rimedio a scelte errate, come dimostrato anche dalla assenza di proposte emendative da parte dei gruppi che sostengono il Governo. Auspica che tale atteggiamento sia modificato rispetto all’esame in Assemblea.

Si associa alle osservazioni critiche il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), dando per altro atto alla Presidenza di aver consentito un’ampia e approfondita esposizione delle valutazioni e delle osservazioni dei Gruppi di minoranza.

Il senatore CROATTI (*M5S*) apprezza la Presidenza per la conduzione della seduta e chiede al rappresentante del Governo di chiarire il proprio orientamento in merito agli ordini del giorno presentati.

Il presidente GARAVAGLIA fa presente che l’esame degli ordini del giorno e una loro valutazione da parte del rappresentate del Governo non può essere condotto in ragione del tempo ormai esaurito per l’esame in Commissione. Tuttavia, rimarcando come molti ordini del giorno presentati ripropongano strumenti di indirizzo già valutati in Assemblea dalla

Camera dei deputati, ritiene che anche tale fase procedurale si può considerare assorbita dal precedente esame.

Apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta, senza conferire il mandato al relatore sul disegno di legge in titolo.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Atto Senato 500.

Il presidente GARAVAGLIA assicura che nel prossimo Ufficio di Presidenza saranno valutate le proposte dei Gruppi circa l'avvio dell'esame dei disegni di leggi di iniziativa parlamentare.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 636

(al testo del decreto-legge)

**G/636/1/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

per rilanciare il comparto produttivo edilizio, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Decreto Rilancio), viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «*Superbonus*», con un'aliquota di detrazione del 110 per cento, ed altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici. In particolare, sulle agevolazioni fiscali viene concessa la possibilità per il titolare che realizza gli interventi di poter optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

in seguito all'adozione di questi nuovi strumenti, il legislatore è intervenuto con diverse modifiche normative al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni, incrementare gli strumenti di controllo preventivo e contenere i prezzi degli interventi. Con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il meccanismo delle agevolazioni fiscali viene inoltre potenziato ulteriormente rendendo strutturale la possibilità di impiegare lo strumento della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli anni 2022, 2023, 2024;

l'adozione di questa norma aveva garantito ai soggetti coinvolti, sia ai proprietari di immobili che alle imprese, la certezza di un periodo ben definito, fino al dicembre 2024, di una serie di agevolazioni sul quale programmare lavori e gli investimenti per la realizzazione degli interventi;

la disciplina delle agevolazioni fiscali dei cosiddetti *bonus* si afferma in Italia già nel 1998. Nate con l'obiettivo di far emergere il lavoro nero nell'edilizia, sono poi stati riconosciuti dal legislatore come strumenti anticongiunturale e di stimolo al risparmio energetico attraverso interventi per l'efficienza energetica. Poi, hanno assunto anche un ruolo nell'adeguamento sismico del patrimonio edilizio considerato il carattere di fragilità e di vulnerabilità del nostro territorio. Negli anni, pertanto, attraverso il meccanismo delle agevolazioni fiscali è stata riconosciuta per ogni inter-



vento la possibilità di detrarre dal 36 per cento fino all'85 per cento dell'importo ed alcune facoltà di cessione del credito;

molti interventi che precedentemente venivano realizzati senza l'utilizzo delle agevolazioni fiscali, con gli strumenti di cessione del credito e degli sconti in fattura, vengono assorbiti tra i lavori incentivati così stimolando fortemente la realizzazione di numerosi interventi rispetto agli anni precedenti e offrendo alle famiglie di ottenere

una riduzione immediata del costo degli interventi e diffusi benefici ambientali, economici e sociali;

rilevato che:

con l'entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, viene introdotto il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e *superbonus*, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la decisione ha comportato lo stallo per l'intero settore edilizio, oltre a creare disagio per i proprietari che avevano pianificato la realizzazione degli interventi e un rallentamento degli ordinativi alla filiera produttiva coinvolta;

una scelta politica razionale da parte del legislatore rispetto al quadro degli investimenti attivati grazie agli strumenti di sostegno per gli incentivi fiscali avrebbe dovuto quantomeno garantire il funzionamento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno fino al 2024 come già stabilito per gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese e per tutti quegli interventi cosiddetti *win win* per i quali il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo;

dal *dossier* n. 32/3 dalla Camera del dicembre 2021 su «Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione» emergono chiaramente gli impatti che tali politiche economiche e fiscali hanno determinato. Secondo il *dossier*, nel periodo tra il 2011 e il 2021 sono stati realizzati 17,8 milioni di interventi sugli immobili che hanno generato investimenti pari a circa 311 miliardi di euro con un saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo per quasi 26 miliardi di euro. Per il periodo tra il 1998 e il 2021 gli investimenti complessivi attivati sono pari a 401 miliardi di euro ed hanno generato un assorbimento cumulato di 3.092.979 occupati diretti con una media annua di 281.180 occupati. La media annua degli occupati considerando anche l'indotto delle costruzioni sarebbe pari a 421.770 occupati;

in particolare, per numerose tipologie di interventi le agevolazioni fiscali vengono qualificate come uno strumento «*win win*», essendo il risultato una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Essendo il saldo

complessivo per il sistema economico del Paese positivo, il vantaggio è sia per il proprietario che realizza l'intervento stimolato dall'agevolazione che per lo Stato al quale ritornano maggiori benefici;

in questi anni, le agevolazioni hanno fortemente sostenuto la domanda interna, in particolare per le attività produttive e le filiere legate al comparto per la produzione di beni utilizzati negli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio oltre ad aver valorizzato il patrimonio immobiliare in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici;

secondo i risultati dell'indagine dello IUAV di Venezia per l'Osservatorio Rebuild, pubblicata il 27 marzo sul *Sole 24 Ore*, l'incremento della classe energetica comporta un incremento del valore della casa dal 15 al 40 per cento;

tenuto conto che:

il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sull'efficienza energetica in edilizia (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD – cosiddetta Direttiva Case Green) finalizzata ad aumentare il tasso di ristrutturazioni e a ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio. Gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033;

il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12 milioni di edifici, a cui corrispondono circa 35 milioni di unità immobiliari. Di questi 12 milioni, circa il 35 per cento è in classe G e il 25 per cento in classe F, ovvero le due classi che definiscono gli immobili con le peggiori performance energetiche. Secondo alcune stime dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la prima fase riguarderà al massimo 1,8 milioni di edifici, al 50 per cento condomini e il rimanente case unifamiliari;

ogni Stato membro dovrà stabilire quali saranno le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione. I piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l'accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili;

gli obiettivi di efficienza energetica introdotti con la nuova Direttiva europea Case Green possono essere una grande opportunità di sviluppo e di stabilizzazione della crescita economica,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di introdurre, nel primo provvedimento utile, misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la riqualificazione degli edifici, in particolare per quelle cosiddette *win win*, con la pos-

sibilità di esercitare l'opzione di sconto sul corrispettivo e sulla cessione del credito.

---

**G/636/2/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento *de quo* interviene nuovamente sulla materia del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e, segnatamente, sui crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i *bonus* cosiddetti ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione *tout court*, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al *sismabonus*-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;

considerato che:

il decreto-legge sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;

la misura agevolativa del *Superbonus* e i *bonus* ordinari rispondono ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato

approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto;

*de facto*, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;

valutato, altresì, che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti o ad una revisione del meccanismo per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito fino al 2024, ovvero una revisione del meccanismo di finanziamento orientata, ad esempio, al recupero delle risorse statali anticipate ai contribuenti sulla base del risparmio energetico conseguito in bolletta, identificato tramite appositi protocolli di misura e verifica, e interamente utilizzato per ripagare gli interventi realizzati;

lo Stato, pertanto, verrebbe ripagato, in un tempo ragionevole, del «capitale» anticipato dalla quantità di energia risparmiata in relazione all'investimento eseguito, e il titolare della detrazione continuerebbe a pagare lo stesso importo pre-intervento rimborsando con la differenza il «prestito pubblico» fino all'estinzione della somma riconosciuta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a stabilizzare i *bonus* edilizi connessi all'efficientamento energetico degli edifici, attraverso una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con gli obiettivi europei al 2030 e ad in-

trodurre uno strumento di finanziamento pubblico dei predetti interventi che preveda il recupero delle somme anticipate calcolato sul minor costo della fornitura conseguente all'intervento di efficientamento energetico realizzato, al fine di assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

---

### G/636/3/6

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a*) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b*) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del *Superbonus* 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di

cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

in particolare l'articolo 1 reca Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tali misure avranno un impatto rilevante su tutto il settore e gli operatori coinvolti,

impegna il Governo:

a prevedere, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevare le criticità nonché promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.

---

### **G/636/4/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a*) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b*) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del *Superbonus* 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus*

e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

a prevedere che il Ministero dell'economia stipuli, nel più breve tempo possibile, un protocollo d'intesa con l'ABI, le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi al fine di rilanciare la collaborazione tra le banche, confidi e le imprese e migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese;

a stabilire, nell'ambito del protocollo suddetto, le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare che deriva dalle nuove disposizioni.

---

### **G/636/5/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto

dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus*, dei *bonus* fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio im-



mobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di attivarsi, nell'ambito della propria competenza, per l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere la stabilizzazione della misura di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, mediante l'estensione delle agevolazioni fiscali vigenti e predisponendo meccanismi di premialità per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico e di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, e materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM).

---

### **G/636/6/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad

altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus* e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

a prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze monitori l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relazioni mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione in premessa.

---

**G/636/7/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

considerato che:

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

con le modifiche apportate in corso di conversione, sono state riammesse all'utilizzo della cessione e dello sconto in fattura le opere di abbattimento delle barriere architettoniche (realizzazione di pedane di accesso, installazione di ascensori nei condomini e negli edifici pubblici);

considerata l'importanza di tali interventi per garantire i diritti delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro, è opportuna una stabilizzazione a regime degli incentivi (programmati fino al 2025 a legislazione vigente) nonché il rafforzamento della percentuale di spesa ammessa a detrazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a rendere strutturali i *bonus* edilizi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui anche il sistema della cessione

del credito e dello sconto in fattura, incrementando al contempo la percentuale di spesa ammessa in detrazione.

---

**G/636/8/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

con l'articolo 2 del provvedimento in esame si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento, a totale discapito e detrimento del diritto delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro;

non potranno più rientrare nel meccanismo di cessione dei crediti e dello sconto in fattura nemmeno gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi non superiori a 15.000 euro, da ultimo introdotta dal decreto-legge cosiddetti Aiuti *quater*;

il decreto-legge n. 11 del 2023 avrebbe quantomeno dovuto mantenere il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura per tali interventi essendo rivolti alle fasce di contribuenti più basse,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare la riattivazione del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito quantomeno per gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi inferiori ai 15.000 euro, al fine di garantire l'accesso agli incentivi da parte delle fasce di contribuenti a rischio incapienza e in coe-

renza con la delimitazione soggettiva introdotta con il decreto-legge cosiddetta Aiuti *quater*.

---

### **G/636/9/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, *inverter*, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad introdurre strumenti di supporto e incentivazione alle imprese che esportano su mercati internazionali prodotti, sistemi e servizi che favoriscono l'efficienza energetica, al fine di incrementare l'*export* e sostenere il comparto industriale italiano che opera nel predetto settore.

---

### G/636/10/6

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di

riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi costruzioni o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus*, dei *bonus* fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa utile al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, garantendo anche attraverso adeguate piattaforme informatiche il monitoraggio continuo degli effetti delle misure adottate al fine di dare concreta e tempestiva soluzione alle problematiche legate al blocco dei crediti.

---

**G/636/11/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma,



non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, *inverter*, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico per l'efficienza energetica, anche attraverso la previsione di specifici crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo che preveda il coinvolgimento e la partecipazione di enti di ricerca.

---

### **G/636/12/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a*) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b*) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

l'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva – che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante;

le azioni in poste in essere dal Governo hanno rallentato ed in parecchi casi di fatto bloccato progettazioni e lavori già in divenire causando ulteriori danni al sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la scadenza del 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, anche per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari, che hanno presentato la CILAS e la delibera condominiale entro il 25 novembre 2022.

---

### **G/636/13/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei

lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al *Green Deal* e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case *green*», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, anche il ruolo svolto dai dipendenti delle tante amministrazioni centrali e locali, soprattutto di coloro che ricoprono all'interno di queste il ruolo di *energy manager*, risulta fondamentale per creare non solo una cultura e una sensibilità diffusa in tutte le PA sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico ma anche le giuste competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese,

impegna il Governo:

a favorire maggiori investimenti in programmi di riqualificazione degli edifici pubblici, nonché in percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.

---

**G/636/14/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

la problematica dei crediti incagliati richiede l'adozione di misure preventive di controllo e di contrasto al fine di evitare, in futuro, il rischio di analoghe situazioni ai danni delle imprese;

è necessario adottare efficaci strumenti di monitoraggio dell'andamento dei crediti nonché di verifica della sussistenza in capo agli operatori dei presupposti necessari per la fruizione dei crediti, con particolare riferimento alla capacità di assorbire i crediti acquistati,

impegna il Governo:

a introdurre sistemi di valutazione della capienza fiscale dei cessionari al fine di favorire la massima circolazione dei crediti e prevenire situazioni di incaglio conseguenti a fenomeni di ridotta capienza fiscale in capo ai cessionari.

---

**G/636/15/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a promuovere la partecipazione da ogni livello istituzionale, delle regioni e degli enti locali, anche stimolando l'istituzione di fondi dedicati e strumenti di incentivo locali compatibilmente con il quadro finanziario locale e nazionale, al fine di garantire l'accesso agli incentivi edilizi e promuovere l'efficientamento e adeguamento sismico al livello territoriale.

**G/636/16/6**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone l'applicazione del cosiddetto «Superbonus 100 per cento»

alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;

l'inserimento delle Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS, risponderebbe alla logica ed allo spirito della previsione normativa, in quanto tali enti hanno la precipua finalità di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari al pari delle APS e delle ONLUS cui, in alcune regioni, sono assimilate; si tratta, peraltro, di enti autonomi che non sono a carico dei bilanci degli Enti Locali;

le Aziende pubbliche di servizio alla persona, inoltre, possiedono immobili strumentali di rilevanti dimensioni ed il loro efficientamento energetico consentirebbe anche agli ospiti di ricevere un servizio di maggiore affezione anche in termini di benessere individuale degli ospiti normalmente anziani e/o disabili;

l'utilizzo dello strumento previsto dall'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 consentirebbe investimenti altrimenti non realizzabili, così migliorando la rete di assistenza alle persone fragili cui i servizi dell'ASP si rivolgono;

impegna il Governo:

a includere le Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS.

---

### **G/636/17/6**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme che modificano la disciplina dell'esercizio delle opzioni della cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia;

l'edilizia è da sempre un settore trainante del sistema economico ed occupazionale del nostro paese;

dalla loro introduzione i provvedimenti di agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione, prima, e di efficientamento energetico, poi, hanno rivestito un ruolo via via crescente nel mercato delle costruzioni, permettendo al tempo stesso di riqualificare, mettere in sicurezza gli edifici e ridurre i costi energetici;

entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus;

preso atto che:

il Parlamento europeo ha recentemente approvato il mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio;

l'obiettivo della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti sotto il profilo energetico e migliorare la condivisione delle informazioni sul rendimento energetico sono altri obiettivi della proposta;

il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;

le case italiane infatti, pur nella media né più vecchie, né energeticamente dispendiose rispetto alle altre abitazioni europee, hanno però una differenza sostanziale nella proprietà. Gli italiani in affitto sono infatti meno di un quarto del totale, la metà rispetto ad esempio alla Germania;

la Direttiva rappresenta quindi anche una occasione per rivalutare gli immobili di proprietà e rendere maggiormente efficienti quelli pubblici;

impegna il Governo:

a procedere al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi, dando una stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi da parte di imprese, professionisti e cittadini, anche in un'ottica di gestione ordinata degli effetti delle misure che saranno approvate in sede europea con la direttiva «case green», prevedendo che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento, come nel caso del Sismabonus, dell'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che spesso coincidono con quelli abitati da famiglie in condizioni di povertà, dai redditi più bassi, dal terzo settore.

---

**G/636/18/6**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

tra il 2020 e il 2022, centinaia di famiglie hanno affidato i lavori di efficientamento energetico al *general contractor* di Treviso Gruppo Zero;

i dipendenti di Gruppo Zero Srl facevano il progetto, e appena depositata la CILAS, veniva emessa una prima fattura, spesso riferita a materiali che sarebbero serviti solo successivamente, dalle società satelliti per un primo SAL; una volta emessa, la fattura veniva trasmessa ad un asseveratore che redigeva la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverando i lavori come se fossero stati eseguiti; l'asseveratore passava poi la pratica ad un consulente del lavoro che ne processava il Visto di conformità generando così i crediti che venivano poi ceduti: tutti questi passaggi venivano fatti all'insaputa dei clienti;

nell'agosto 2022 una società del Gruppo Zero ha subito un sequestro di alcuni milioni di euro tra crediti fiscali e conti correnti, e da allora si sono interrotte le attività di tutto il gruppo, bloccando l'esecuzione dei lavori e precludendo a molti committenti di rispettare il limite minimo del 30 per cento dei lavori eseguiti entro fine settembre 2022;

centinaia di soggetti si trovano nella situazione di avere il cassetto fiscale movimentato a causa di crediti che non avrebbero avuto ragione d'essere, con lavori incompleti se non appena iniziati;

le asseverazioni mendaci, se prima hanno permesso a Casazero di monetizzare crediti non dovuti, ora precludono alle famiglie di effettuare gli stessi interventi con bonus minori;

il fenomeno interessa tutto il Nord Italia tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana;

la figura del *general contractor* è quella persona fisica o giuridica dotata di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria che si occupa di condurre e ottimizzare tutte le fasi che caratterizzano un intervento edilizio (particolarmente complesso) e che vanno dalla gestione burocratica alla completa realizzazione dell'opera: con questa modalità, il contribuente a parte la firma iniziale sul contratto d'appalto con il *general contractor*, non ha modo di intervenire sul processo di monetizzazione;

il contribuente, che si è affidato al *general contractor* proprio in virtù di queste caratteristiche che vengono specificamente pubblicizzate, nel momento in cui si accorge della truffa, per interrompere l'emorragia del denaro pubblico, come unico strumento a sua disposizione ha la denuncia all'autorità giudiziaria competente e la conseguente segnalazione di rischi all'Agenzia delle entrate: infatti, seguendo le indicazioni della circolare 33/2022, tutte i committenti si sono rivolti all'autorità giudiziaria per denunciare l'accaduto;

le vittime non erano consapevoli che il citato *general contractor* avesse generato crediti con la presentazione di documentazione falsa e



senza aver mai concordato le modalità di generazione e fruizione dello stesso né hanno ricevuto notifica né della emissione delle fatture né della deposizione della asseverazione presso Enea né tantomeno della posizione del visto di conformità e della comunicazione di cessione da parte dell'esperto fiscale;

impegna il Governo:

a intervenire, con ulteriori iniziative normative, anche di natura straordinaria, in favore dei cittadini vittime delle truffe operate da Casazero e, più in generale, di tutti quei contribuenti che si trovino in situazioni analoghe, valutando l'opportunità di:

a) cancellare i crediti fiscali presenti nei cassetti per la parte di lavori asseverati e non realizzati alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti;

b) concedere la possibilità di sostenere nuove spese agevolabili in detrazione almeno per quella parte di interventi cui non corrispondono crediti già congelati a seguito dell'inchiesta, consentendo di portare a termine i lavori;

c) prorogare al 31 dicembre 2023 il Superbonus 110 per cento anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

d) esonerare i committenti vittime di truffa dalla responsabilità per indebita fruizione dei crediti d'imposta originati dalla cessione o dallo sconto in fattura ed escluderli dalla procedura per il recupero degli importi;

e) sospendere, in fase cautelare, gli effetti negativi eventualmente derivanti da altre condotte giuridicamente rilevanti.

---

### **G/636/19/6**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

anche a fronte della moltitudine di nuove operazioni di controllo di cui la disciplina dei crediti fiscali di cui al suddetto articolo 121 ha investito l'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario dotare la stessa di nuove risorse umane e strumentali;

in considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle entrate, già denunciata in più occasioni dal direttore dell'Agen-

zia, e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, sarebbe opportuno assumere iniziative per sopperire a tale emergenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche straordinari, volti a fronteggiare la cronica carenza degli organici dell'Agenzia delle entrate in misura idonea a consentirne l'espletamento delle funzioni.

---

### **G/636/20/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;

l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,

impegna il Governo:

a istituire un'apposita piattaforma elettronica di scambio tra gli operatori al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.

---

### **G/636/21/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

è inoltre opportuno potenziare la leva finanziaria per individuare nuovi strumenti alternativi in grado di sostenere e stimolare gli investimenti,

impegna il Governo:

a introdurre misure finalizzate a potenziare la leva finanziaria anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuarsi mediante il ricorso a prodotti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il *crowdfunding* e il *direct lending* e le

forme di finanziamento di *private equity* e *venture capital* e altre soluzioni *fintech*, destinati ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.

---

**G/636/22/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un'adeguata programmazione finanziaria degli stanziamenti utile alla stabilizzazione dei *bonus* edilizi, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse oggetto di programmazione europea, tenendo altresì conto degli effetti positivi indotti dagli investimenti alla luce dei risultati già conseguiti negli anni 2021 e 2022.

---

**G/636/23/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad individuare una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con il perseguimento degli ambiziosi obiettivi europei al 2030, cogliendo l'opportunità di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio italiano.

---

**G/636/24/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero preve-

dendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dagli interventi a maggiore impatto ambientale.

---

### **G/636/25/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riquali-

ficazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad assumere ulteriori iniziative normative finalizzate a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dalle fasce di reddito medio basse.

---

**G/636/26/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

ritenuto che:

il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;

l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,

impegna il Governo:

a introdurre strumenti di controllo e certificazione idonei a garantire la genuinità del credito spettante nell'ambito delle cessioni, al fine di

agevolare la circolazione dei crediti fiscali e semplificare le procedure di controllo, riducendo il rischio di contestazioni *ex post* a carico dei cessionari, nonché il rischio di frodi e il conseguente impatto negativo sui conti pubblici.

---

**G/636/27/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

ritenuto che:

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

è opportuno potenziare le misure di sostegno, con particolare riferimento allo strumento del credito d'imposta, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di ampliare le possibilità di fruizione dei *bonus* edilizi introducendo, con il prossimo provvedimento utile, l'opzione alla conversione delle detrazioni in credito d'imposta direttamente in capo al titolare del beneficio fiscale e nei limiti della relativa capienza fiscale, anche al fine di garantire uniformità ed equità di accesso agli incentivi alle diverse categorie di contribuenti.

---



**G/636/28/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

ritenuto che:

al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;

con il comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;

sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando altresì di

introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.

---

**G/636/29/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a prevedere la possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte della pubblica amministrazione quantomeno nei casi di crediti di imposta di elevata affidabilità, detenuti da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

---

**G/636/30/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile a prevedere la possibilità per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, di procedere all'acquisto di crediti fiscali quantomeno nei casi di compatibilità con il relativo assetto finanziario e in ogni caso nei limiti della relativa capacità fiscale.

---

**G/636/31/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

rilevato che:

il provvedimento è inteso a modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e «*superbonus* 110 per cento», misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche;

posto che la finalità delle misure in esame è, di fatto, quello di garantire gli strumenti più adeguati ad avviare il Paese verso una transizione energetica e verde, in linea anche con gli obiettivi dell'Europa;

in linea con tali obiettivi, nel 2018, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto «*bonus verde*», una detrazione Irpef del 36 per cento, su un massimo di 5.000 euro di spesa (iva inclusa) per ogni unità immobiliare, sulle spese relative agli interventi straordinari effettuati per sistemare terrazzi, giardini e in generale, aree verdi di edifici privati (anche condomini);

la finalità del «*bonus verde*» è quella di incentivare e incoraggiare opere di riqualificazione e recupero delle aree verdi, introducendo in Italia un incentivo fiscale pubblico per la realizzazione o la ristrutturazione di giardini, terrazzi e spazi verdi;

tale agevolazione, riconfermata per il biennio 2022-2024, ha avuto il merito di riposizionare il tema del verde come uno degli elementi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, con risultati tangibili quali l'aumento del 15 per cento del valore economico dell'immobile a cui è annesso un giardino o un impianto a verde ben curato, o l'importanza ambientale collegata alla biodiversità, all'assorbimento delle polveri sottili, alla diminuzione della temperatura, alla produzione di ossigeno, all'assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica, alla riduzione dei volumi del tal quale per ridurre trasporti e consumi di carburante;

in tale contesto, tra gli strumenti ammessi all'agevolazione restano ancora esclusi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, atti garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde che viene incentivata attraverso il *bonus*; si tratterebbe di robot o macchine a batteria che potrebbero rafforzare concretamente il percorso verso la transizione ecologica nonché la riduzione dei volumi per gli scarti con macchine *mulching* o biotrituratori,

impegna il Governo:

nell'ottica di confermare il «*bonus verde*» anche nei prossimi anni, implementare, attraverso futuri provvedimenti di carattere normativo, il fondo destinato a tale importante agevolazione fiscale, anche al fine di inserire tra le spese ammissibili l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, affinché si possa garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde.

---

### **G/636/32/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

ritenuto che:

al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;

con il comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;

sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando, altresì, di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.

---

### **G/636/33/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

in diverse occasioni, esponenti del Governo hanno dichiarato pubblicamente che dall'utilizzo dei *bonus* edilizi e dello strumento della cessione dei crediti, soprattutto con riferimento al *superbonus* 110 per cento, deriverebbe un «buco di bilancio» di oltre 120 miliardi di euro;

il presunto buco sarebbe stato alimentato anche dalle rilevanti frodi fiscali sul *superbonus* in relazione al quale, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vi sarebbero state frodi per circa 9 miliardi di euro;

inoltre, sempre secondo le dichiarazioni del Governo, banche e assicurazioni avrebbero terminato la capienza fiscale necessaria per l'acquisto dei crediti, da cui il blocco della relativa circolazione e la necessità di intervenire con il provvedimento in esame;

ritenuto che:

nel corso del ciclo di audizioni sul provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha ampiamente illustrato i dati sull'utilizzo dei crediti fiscali edilizi;

con riferimento al *superbonus*, i dati rilevati sulla Piattaforma al 1° marzo 2023 indicano un ammontare complessivo dei crediti compensati in F24 pari a 61,9 miliardi di cui: 446,6 milioni per l'anno 2020, 17,53 miliardi per l'anno 2021 e 43,5 miliardi per l'anno 2022. Rispetto al totale complessivo dei crediti fiscali edilizi compensati in F24, pari a 110,8 miliardi, il *superbonus* copre una quota del 55,5 per cento;

la quota dei crediti *superbonus* acquistati da banche e assicurazioni ammonta a circa 38 miliardi con una quota media annua di compensazione dal 2023 al 2027 di circa 9 miliardi. Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate vi sarebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori *bonus* edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su

base annua da parte del sistema bancario e addirittura 10,2 miliardi di euro su base annua per il settore assicurativo;

quanto, invece, alle presunte frodi fiscali, dei complessivi 9 miliardi di crediti irregolari accertati, solo il 5 per cento è riconducibile al *superbonus* (ovvero 450 milioni di euro);

in merito all'impatto finanziario dei *bonus* edilizi, il 28 febbraio 2023 è stata pubblicata la nota di Eurostat in risposta alla richiesta ufficiale di chiarimenti di Istat del 24 febbraio 2023, con riferimento alla classificazione dei crediti fiscali edilizi. Eurostat ricostruisce le interlocuzioni con Istat a partire dalla prima richiesta di giugno 2021, ove proponeva una classificazione dei crediti come non pagabili. Le interlocuzioni tra i due enti sono poi riprese nel mese di novembre 2022, con il nuovo Governo in carica; contrariamente al 2021, nell'analisi più recente Istat ha ritenuto il *Superbonus* 110 per cento un credito pagabile sin dal 2020, analogamente al *bonus* facciate. Le difficoltà di smaltimento dei crediti, che avrebbero potuto portare a una diversa classificazione, sono state ritenute da Istat «temporanee» e in via di soluzione da parte del Governo. Istat avrebbe anche affermato – si legge nel documento – la sussistenza di un «margine fiscale» delle banche tale da consentire la ripresa dell'acquisto dei crediti *superbonus* e che i casi di frode erano stati di limitate dimensioni;

le considerazioni di Istat hanno indotto Eurostat a confermare la classificazione del *superbonus* (e del *bonus* facciate) come pagabile per le annualità 2020, 2021 e 2022. Non sono stati considerati pagabili i crediti relativi ai restanti *bonus* edilizi in considerazione del minore grado di utilizzo rispetto alla detrazione, nonostante le caratteristiche analoghe agli altri crediti;

con riferimento all'anno 2023, invece, Eurostat ipotizza una diversa classificazione dei crediti alla luce delle recenti modifiche introdotte e rappresentate da Istat. Inoltre, Eurostat evidenzia anche una possibile riclassificazione in futuro dei crediti delle annualità pregresse in considerazione delle perdite che verranno registrate nei prossimi mesi;

emerge, dunque, un quadro alquanto incerto e in costante evoluzione in merito alla classificazione dei crediti fiscali e all'impatto finanziario, oltre che una narrazione distante da quella rappresentata dal Governo e disallineata rispetto alle decisioni da ultimo adottate;

già nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, Eurostat aveva precisato che non sussiste alcun impatto sul debito in conseguenza dell'utilizzo del credito d'imposta e dello strumento della cessione dei crediti. Quanto al deficit, ciò che rivela è esclusivamente il momento temporale di registrazione dell'effetto finanziario restando invariato l'impatto complessivo delle misure;

al contrario, la trasformazione del credito fiscale in altra natura, come nel caso di conversione in titoli di Stato (possibilità introdotta dal Governo con le modifiche approvate in sede referente), determina la formazione di debito pubblico;

più di recente, il direttore della direzione centrale per la contabilità nazionale dell'Istat, nel corso della audizione in commissione Finanze del Senato sui crediti d'imposta, ha evidenziato che le passività fiscali di cui lo Stato diviene titolare nei confronti dei contribuenti che hanno avuto accesso ai crediti edilizi non sono classificabili come passività rientranti nella definizione di debito di Maastricht salvo il caso di modifiche inerenti le modalità di cessione e/o il recupero dei crediti, o in generale della natura di credito fiscale;

la modifica introdotta durante i lavori in commissione non è stata accompagnata dalla relazione tecnica e non sono stati forniti i chiarimenti richiesti sul complesso del provvedimento;

al riguardo, con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti, il servizio bilancio ha rilevato che, sebbene la relazione tecnica affermi il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa sembrerebbe, in realtà, riflettersi positivamente sui saldi di finanza pubblica: «Infatti – si legge nel documento – essa da un lato appare suscettibile di ridurre la platea potenziale dei beneficiari dei vari incentivi edilizi aventi precedentemente accesso alla possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, con conseguenti prevedibili effetti migliorativi dei saldi iscritti negli andamenti tendenziali, sia in termini di fabbisogno sia in termini di indebitamento netto; dall'altro lato appare suscettibile di consentire la classificazione dei crediti d'imposta di nuova maturazione come crediti "non pagabili" anziché come crediti "pagabili", evitando in tal modo, per i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore del provvedimento, di imputare l'intero onere in termini di indebitamento netto all'esercizio di avvio dei lavori (2023, 2024 e, in parte, 2025)»;



con riferimento al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34/20203 e al conseguente impatto in termini di debito pubblico, il servizio bilancio rileva inoltre che «il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito. Tali effetti peraltro sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese»,

impegna il Governo:

a informare celermente le Camere in merito all'impatto finanziario, in termini di indebitamento netto e debito pubblico, conseguente all'utilizzo dei crediti fiscali edilizi, con particolare riguardo al superbonus, e alle disposizioni di cui al provvedimento in esame.

---

### **G/636/34/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, introduce il comma *1-quinquies*,

la nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico;

con riferimento a tale divieto, la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione è volta ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sulla base della considerazione che le operazioni in parola potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico;

il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita con-

seguito all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito;

tali effetti, come evidenziato dal servizio bilancio, sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese;

appare quindi necessario che il Governo assicuri la correttezza della ricostruzione citata, non desumibile univocamente dalla relazione tecnica allegata alla presentazione del provvedimento;

si considera altresì fondamentale, al fine di determinare l'impatto del citato divieto, che il Governo fornisca dati circa l'ordine di grandezza delle operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'entrata in vigore del divieto stesso e del loro effettivo impatto sul debito: fino a che una simile analisi di impatto della regolamentazione non sarà definita, appare preferibile consentire alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, quantomeno nel limite della capacità fiscale dei singoli enti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni opportuna iniziativa di sua competenza volta a differire l'efficacia normativa del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, consentendo alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, nel limite della capacità fiscale dei singoli enti, fintantoché non sia determinato con certezza l'ordine di grandezza dell'effettivo impatto sul debito loro imputato.

---

**G/636/35/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

ritenuto che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di optare per la detrazione decennale già a decorrere dal periodo di d'imposta 2022.

---

## **G/636/36/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

a sospendere i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.

---

### **G/636/37/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.

---

### **G/636/38/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

ad adottare misure di sostegno finanziario per imprese e professionisti interessati da carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, tra cui la sospensione dei versamenti per un tempo limitato e in attesa dello sblocco dei crediti fiscali.

---

**G/636/39/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di preservare la fruizione della detrazione maturata con riferimento alla quota dell'anno 2022 eliminando la condizione ostativa prevista dalla disposizione.

**G/636/40/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.



**G/636/41/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessò che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.

---

**G/636/42/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessso che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

ritenuto che:

il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo:

a prorogare, con il prossimo provvedimento utile, la data del 30 settembre 2022 prevista dal comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in linea con la proroga del termine prevista dal provvedimento in esame.

---

**G/636/43/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessò che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

ritenuto che:

il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare a tutto il 2023 il termine entro cui è possibile avvalersi della detrazione al 110 per cento.

---

**G/636/44/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte di una vera e propria chiusura alla circolazione dei crediti d'imposta per il futuro, il provvedimento non affronta in alcun modo il tema del blocco dei crediti «incagliati» da mesi, che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese, non fornendo alcuna soluzione al problema;

l'unica misura contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità per le banche di acquistare titoli di debito pubblico attraverso l'utilizzo dei crediti fiscali, ma limitatamente a una quota del 10 per cento;

altre soluzioni avanzate, che comunque non trovano riscontro nel provvedimento, tra cui la possibilità di acquisto dei crediti da parte di una società veicolo, richiedono tempi di attuazione di almeno 6 mesi;

di contro, sussistono soluzioni, come l'estensione straordinaria della compensazione dei crediti con deleghe di versamento F24, in grado di fornire nell'immediato una risposta alla problematica dei crediti fiscali incagliati, liberando capienza fiscale e riattivando concretamente la circolazione dei crediti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte in merito allo smaltimento dei crediti fiscali incagliati e ad adottare, con il primo provvedimento utile, ulteriori misure in grado di dare un immediato impulso alla circolazione dei crediti fiscali, anche ricorrendo a estensioni straordinarie del meccanismo di compensazione vigente, tra cui la possibilità di compensare i crediti fiscali con i debiti risultanti dalle deleghe di versamento F24.

---

### **G/636/45/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

ritenuto che:

la cessione del credito rappresenta un valido strumento di accesso agli incentivi fiscali edilizi;

oltre al settore delle costruzioni, gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta sono utilizzati anche in altri importanti comparti produttivi come per l'acquisto di macchinari e investimenti innovativi nell'ambito del piano transizione 4.0;

l'estensione dello strumento della cessione anche a tali incentivi rappresenta un ulteriore rafforzamento del piano transizione 4.0 e degli incentivi connessi all'innovazione tecnologica dei processi produttivi,

impegna il Governo:

a estendere e stabilizzare lo strumento della cessione del credito anche agli incentivi fiscali di cui al piano transizione 4.0.

---

### **G/636/46/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

ritenuto che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

valutare gli effetti applicativi del divieto di cessione introdotto al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare il divieto di cessione ai soli cessionari con capienza fiscale ridotta o che non diano adeguate garanzie di smaltimento del credito.

---

### **G/636/47/6**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati IACP e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023

nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

come sottolineato in un comunicato congiunto della Cgil e Sunia, «il patrimonio di edilizia pubblica conta nel nostro Paese oltre un milione di alloggi, il 90 per cento del quale necessita di interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico»;

il 70 per cento del patrimonio pubblico è stato realizzato prima delle norme edilizie sulle caratteristiche del cemento armato e non bisogna sottovalutare che il nostro territorio è ad alto rischio sismico e climatico;

i tempi burocratici che le pubbliche amministrazioni hanno dovuto affrontare non hanno consentito, a quasi tutti gli enti di gestione del patrimonio, di iniziare i lavori e il termine del Superbonus al 30 giugno 2023 rischia di lasciare incompiute molte opere, a tutto svantaggio delle famiglie che continueranno a vivere in case con classe energetica G e di conseguenza a pagare costi dei servizi energetici non sopportabili per la loro condizione economica;

il Governo sostiene di impegnarsi nella transizione ecologica e nel conseguimento di risparmi energetici ma allo stato attuale non sta intervenendo in alcun modo affinché il patrimonio edilizio pubblico sia migliorato in termini di efficienza energetica e sicurezza sismica;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale pubblico in termini di efficienza energetica e di sicurezza degli edifici ripristinando il bonus edilizio al 110 per cento esclusivamente per gli immobili di edilizia residenziale pubblica quale strumento di programmazione, rigenerazione e di riqualificazione energetica dei quartieri popolari in particolare estendendo al 31 dicembre 2026 il periodo di validità del cosiddetto Superbonus a favore degli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

---



**G/636/48/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

resta una priorità da affrontare e risolvere la problematica dei crediti fiscali incagliati,

impegna il Governo:

ad incentivare gli acquisti dei crediti fiscali da parte delle partecipate MEF in considerazione della relativa capienza fiscale al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.

---

**G/636/49/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti e della conseguente carenza di liquidità venutasi a creare in capo a migliaia di imprese, con l'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge cosiddetto Aiuti quater è stata introdotta la possibilità accedere a finanziamenti supportati dal rilascio della garanzia SACE;

tale possibilità è stata riservata alla categoria di imprese contraddistinte dai codici Ateco 41 e 43;

gli interventi in edilizia riconducibili al superbonus 110 per cento hanno visto la partecipazione, oltre che delle imprese, di migliaia di professionisti, anch'essi potenziali cessionari dei crediti d'imposta e dunque esposti alle difficoltà conseguenti al blocco dei crediti,

impegna il Governo:

a valutare, con il primo provvedimento utile, l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, anche alla categoria dei professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.

---

### **G/636/50/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati e ridurre il rischio di nuove situazioni di blocco dei crediti, introdurre ulteriori misure normative finalizzate a consentire il frazionamento dei crediti anche relativamente alle quote annuali in cui sono ripartiti, garantendo l'identificazione del credito mediante attribuito di un codice identificativo univoco.

---

### **G/636/51/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la fruizione delle agevolazioni fiscali prevedendo, nei casi di incapienza, il trasferimento delle detrazioni fiscali ai familiari conviventi con il beneficiario originario, a partire dagli interventi relativi all'abitazione principale del nucleo familiare.

---

### **G/636/52/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata dello scorso 14 dicembre 2022, con la quale si chiedeva l'ammontare dei crediti fiscali incagliati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha precisato che l'Agenzia delle entrate, pur conoscendo l'ammontare dei crediti, «non è in grado di stabilire i motivi in base ai quali i contribuenti abbiano deciso di mantenere i crediti nella propria disponibilità, ad esempio, ai fini del successivo utilizzo in compensazione tramite modello F24, oppure se non riescano ad utilizzarli ovvero a cederli ad altri soggetti»,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento dei crediti fiscali con particolare riferimento alla disponibilità e modalità di utilizzo dei crediti da parte dei cessionari.

---

### **G/636/53/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

i divieti introdotti nel provvedimento in esame rischiano di compromettere gravemente la programmazione degli investimenti da parte delle imprese e il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e rischio sismico in ambito nazionale;

è necessaria una programmazione di medio lungo periodo in grado di ripristinare la fiducia nei cittadini e nelle imprese in merito alla possibilità di sostenere e portare a termine gli investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare una programmazione strategica di medio-lungo periodo stabilendo misure di sostegno che prevedano aliquote in grado di consentire la più ampia fruizione degli incentivi, soprattutto per i soggetti meno capienti finanziariamente, contemperando al contempo l'interesse del mercato alla programmazione degli investimenti e dando certezze sulla stabilità degli strumenti, con particolare riferimento ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito.

---

### **G/636/54/6**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel cosiddetto Superbonus;

in particolare la norma stabilisce che le disposizioni che impongono il divieto di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo della fruizione della detrazione, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata, ove necessario, la richiesta del titolo abilitativo e, ove non necessario, siano già iniziati i lavori;

in sede referente è stata approvata una modifica che prevede, la disapplicazione del citato divieto anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel

caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

inoltre, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ai lavori eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile nonché agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 allo scopo di ridurre il rischio sismico, il divieto di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura non si applica qualora risultata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi;

la modifica approvata lascerebbe esclusi dalla salvaguardia, casi di cessione dei crediti per lavori al di fuori del Superbonus per i quali alla data del 17 febbraio 2023 il committente si era già impegnato con l'impresa per i lavori, anche versando acconti, ma non era stata per varie ragioni la richiesta del titolo abilitativo comunque necessario per la tipologia di intervento;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura tutte le fattispecie di lavori effettuati al di fuori della normativa del Superbonus, anche qualora in funzione del tipo di intervento sia richiesto il titolo abilitativo, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, era stata comunque presentata richiesta del titolo abilitativo o era stato firmato un contratto con l'impresa, o erano stati versati acconti.

---

**G/636/55/6**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente



alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

nel riconoscere una serie di limitate e circoscritte condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina, la norma lascia la detrazione d'imposta quale unica opzione per portare avanti i nuovi interventi edilizi; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

in particolare, risultano a rischio situazioni che presentano una rilevante complessità determinata, come nel caso del comune di Biancavilla in Sicilia, dalla presenza di un patrimonio edilizio profondamente compromesso da matrici inquinate, nel caso di specie con fluoroedenite, una fibra di amianto;

senza lo strumento dello sconto in fattura o della cessione del credito, le suddette situazioni rischiano concretamente di restare incagliate in un limbo in cui è impossibile poter ristrutturare attraverso la detrazione d'imposta;

il comune di Biancavilla risulta essere l'unico caso in Europa di inquinamento ambientale per fluoroedenite (fibra di amianto) perché le case sono state costruite con il materiale del Monte Calvario, luogo in cui è presente la fluoroedenite;

il comune in commento è inoltre Sito di interesse nazionale (Zona SIN) ed è soggetto a tutta una serie di obblighi in materia di edilizia che di fatto richiedono una particolare attenzione per consentire la concreta realizzazione delle ristrutturazioni edilizie;

è assolutamente necessario garantire un percorso virtuoso della ristrutturazione che deve essere fatta in sicurezza e nella legalità, evitando ad ogni costo la creazione di discariche abusive sul territorio; infatti, per gli abitanti di Biancavilla, i costi di smaltimento per i materiali di risulta sono esorbitanti in considerazione della presenza della fluoroedenite ed, inoltre, in zona non esistono discariche per i rifiuti speciali essendo quella più vicina a Macerata;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire la condizione in cui versa il comune di Biancavilla tra le ipotesi in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina consentendo, quindi, la fruizione diretta della detrazione sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia.

---

**G/636/56/6**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire la possibilità di continuare ad usufruire dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi sull'abitazione principale.

**G/636/57/6**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 2 del presente provvedimento stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, effi-

cienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti derivanti da agevolazioni fiscali – come evidenziato anche dal Direttore generale delle finanze nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023 – vi è la questione dei cosiddetti «crediti incagliati»: si tratta delle difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodati legati alle agevolazioni edilizie;

in particolare in audizione è stato evidenziato come «i vari interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni siano stati essenzialmente ispirati dalla necessità di prevenire i casi in cui viene posta in essere una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta. Tale limitazione – pur necessaria per le ragioni sopra evidenziate – ha fatto emergere il problema del cessionario che, a causa della limitazione del numero delle cessioni, può trovarsi nella situazione di non avere sufficienti debiti tributari o previdenziali da compensare con il credito di imposta acquistato e, contemporaneamente, a non poter più cedere il credito medesimo, perdendo, in tal modo, definitivamente una parte o una quota del credito stesso»;

in considerazione dell'eccezionalità della situazione, sarebbe opportuno traslare sulle PMI interessate dal problema dei crediti incagliati un regime simile a quello applicato alle start up innovative, le quali, come disposto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono assoggettabili esclusivamente ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

nello specifico, per le PMI in condizione di crisi finanziaria a causa dei crediti incagliati, si tratterebbe di ricorrere non all'applicazione delle procedure concorsuali canoniche quali fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, ma ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio applicabile agli imprenditori non fallibili;

impegna il Governo:

a escludere dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 l'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022.

---

**G/636/58/6**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;

stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, urge individuare una soluzione straordinaria per il superamento della situazione che si è venuta a determinare a seguito della indisponibilità del sistema bancario di assorbire tutti i crediti maturati scaturenti dalle operazioni di cessione e sconto connesse agli interventi di riqualificazione edilizia;

per tale ragione, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere un «acquirente pubblico di ultima istanza» nei casi in cui, pur in presenza di una massa significativa dei crediti in termini di valore assoluto, questa risulti frammentata in una pluralità di singoli crediti di importo ridotto;

la condizione «para-monopolistica» attribuita al sistema bancario con la previsione del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 unitamente al «deficit di capienza» delle stesse che si è rapidamente manifestato, ha fatto sorgere un atteggiamento estremamente selettivo negli acquisti, penalizzando quelli commercialmente meno appetibili, tra cui crediti detenuti da imprese sull'orlo del fallimento, da cui deriverebbe una grave crisi occupazionale nel nostro Paese;

impegna il Governo:

ad attribuire, mediante un nuovo intervento legislativo, a un soggetto di emanazione pubblica, dotato di necessaria liquidità, il ruolo di

«acquirente di ultima istanza», con capacità di intervento nelle situazioni in cui i crediti non sono assorbiti dal sistema bancario, al fine di risolvere in maniera tempestiva e definitiva il problema dei crediti «incagliati».

---

**G/636/59/6**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;

stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, l'emendamento 1.30 richiamando la disciplina in materia di versamento da parte delle banche e di Poste SpA delle somme relative agli F24 della clientela, proponeva l'introduzione di una nuova e aggiuntiva modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetta «Decreto Rilancio»), acquistati dalle banche e da Poste SpA;

la proposta emendativa, infatti, avrebbe permesso di risolvere il problema dei crediti incagliati, consentendo l'utilizzo dei crediti di imposta del citato articolo 121, da parte delle banche cessionarie e di Poste SpA, limitandone ulteriormente la circolazione in omaggio all'esigenza di contrasto alle frodi;

in particolare, l'emendamento avrebbe determinato nuova capacità fiscale per le banche e per Poste SpA, facendo salva la normativa generale

in materia di cessione dei crediti di imposta prevista al citato articolo 121, prevedendo la possibilità per le banche e Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121, che imprese e contribuenti non sono riusciti a cedere alla data di entrata in vigore della presente norma;

considerato, infine, che, secondo Eurostat (Manuale del 1° febbraio 2023), il costo dei lavori pregressi e quindi dei relativi crediti fiscali dovrebbe già essere interamente conteggiato nel deficit italiano, la modalità di compensazione con F24 della clientela rappresenterebbe solo una forma di compensazione alternativa rispetto a crediti già maturati, non essendo quindi suscettibile di impattare sul gettito erariale;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente un nuovo intervento normativo volto a risolvere in via definitiva il problema dei cosiddetti «crediti incagliati», consentendo alle banche e a Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

---

### **G/636/60/6**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione per incapienza fiscale;

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito secondo parametri che tengano conto della situazione reddituale del beneficiario.

---

### **G/636/61/6**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

in particolare, la facoltà di ripartire le quote di detrazione estendendola a dieci anni, essenziale per consentire ai soggetti non totalmente capienti di non perdere quote dell'agevolazione, è stata circoscritta alle spese sostenute nel 2022, escludendo, pertanto, proprio coloro che non potranno beneficiare in futuro delle agevolazioni in ragione del blocco dello sconto in fattura e della trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, alle spese sostenute negli anni successivi al 2022.

---

### **G/636/62/6**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la facoltà di esercitare l'opzione della cessione del credito per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.

---



**G/636/63/6**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione») e al contempo sostenendo gli obiettivi nazionali ed internazionali in materia di transizione energetica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale (obiettivi Agenda Onu, obiettivi Next Generation EU, ecc.);

secondo alcuni Rapporti sull'efficienza energetica (RAEE) l'Enea ha segnalato che il passaggio da una classe energetica E alla D comporterebbe una diminuzione dei consumi di circa il 25 per cento oltre ad una rivalutazione commerciale media dell'immobile pari circa il 10 per cento;

è altresì dimostrato che il costo per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica è minore sugli immobili residenziali più energivori a fronte del netto miglioramento consumi; in altri termini il costo dell'efficientamento energetico sarebbe inferiore per interventi sugli immobili con classe energetica bassa;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi effettuati sugli immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D» e a mantenere l'attuale aliquota di detrazione del

Superbonus per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», riducendo al contempo l'aliquota vigente dal 90 al 50 per cento per gli immobili con attestazione di prestazione energetica superiore anche al fine di sostenere la rigenerazione e la riqualificazione energetica dei quartieri popolari dei centri urbani e la transizione energetica del nostro Paese.

---

### **G/636/64/6**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati IACP e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023

nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2024 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che abbiano già affidato i lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.

---

### **G/636/65/6**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il comma 3-*quater* dell'articolo 2 stabilisce che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020;

il comma 8-*ter* del citato articolo 119 del decreto rilancio stabilisce al 31 dicembre 2025 la detrazione nella misura «piena» del 110 per cento delle spese sostenute per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici: una misura quest'ultima che sarebbe opportuno rinnovare per consentire ai comuni interessati dagli eventi sismici un sostegno duraturo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre il 2025 le misure previste dal comma 8-*ter* del de-

creto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

---

**G/636/66/6**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

il provvedimento esclude in particolare dalla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura gli italiani all'estero iscritti all'Aire soggetti peraltro già penalizzati dalla norma sul Superbonus introdotta nell'ultima legge di bilancio che prevede la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il proprietario adibisca ad abitazione principale l'immobile e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

in sede di esame in sede referente il rappresentante del Governo si è impegnato ad accogliere un ordine del giorno che, nei limiti delle coperture esistenti e da reperirsi negli specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, estenda la platea dei beneficiari del cosiddetto Superbonus anche agli italiani all'estero iscritti all'Aire;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad equiparare, nei limiti di cui in premessa, all'abitazione principale gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti Aire hanno la residenza al fine

di ripristinare la possibilità per i medesimi soggetti di fruire del cosiddetto Superbonus e di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

---

### **G/636/67/6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

l'articolo 2, invece, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi;

considerato che:

durante i lavori in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento relativo all'«Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ora articolo 2-*quater* del provvedimento in esame, nel quale si esplicita che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;

a tal riguardo, l'INPS da diversi anni entra nel merito dell'effettiva sussistenza dei crediti fiscali compensati con debiti contributivi, procrastinando, in conseguenza di ciò, le tempistiche per il rilascio del DURC alle imprese interessate;

ciò avviene poiché, nei casi di compensazione tra debiti e crediti facenti capo ad enti diversi, entra in funzione una procedura automatizzata secondo la quale l'ente titolare del credito versa immediatamente le somme all'ente titolare del debito – come descritto dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 101/2000 e confermato dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 540 del 2023 -; una volta ricevute, da parte dell'INPS, le somme dall'Agenzia delle entrate il debito del contribuente è, di fatto, estinto;

è evidente, quindi, che sarebbe più semplice se fosse la stessa Agenzia delle entrate, titolare del credito compensato, ad agire nei confronti del contribuente per il recupero delle relative somme qualora indebitamente compensate, evitando così ulteriori dilatazioni nei tempi in capo all'istituto della previdenza sociale che, avendo già ricevuto quanto di sua spettanza, potrebbe emettere il DURC con esito positivo in seguito all'accertata regolarità aziendale;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo a:

prevedere, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2-*quater* del provvedimento in esame, la possibilità che le verifiche sui crediti di natura fiscale possano essere effettuati direttamente dall'Agenzia delle entrate, onde evitare che le imprese possano subire danni conseguenti alle dilatazioni dei tempi per il rilascio del DURC da parte dell'INPS, quali ad esempio l'impossibilità di partecipare a bandi, appalti ed affidamenti pubblici nonché il blocco nella riscossione dei crediti vantati verso i propri clienti, siano essi pubblici o privati;

a valutare in ogni caso la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per le imprese interessate dal blocco delle cessioni con conseguente carenza di liquidità.

---

## **G/636/68/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

il comma 3-*quinqies* dell'articolo 2, introdotto in sede di conversione, ha esteso al 31 marzo 2023 il termine per la conversione del credito ceduto in detrazione decennale;

il successivo comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

ritenuto che:

le misure introdotte perseguono la finalità di evitare la perdita del beneficio fiscale nei casi di incapienza ampliando il termine di fruizione della misura,

impegna il Governo:

a valutare l'impatto delle disposizioni e a introdurre, con i prossimi provvedimenti, misure finalizzate a estendere i termini previsti dalle norme in esame nonché introducendo strumenti a regime in grado di preservare l'utilizzo nel tempo dei crediti d'imposta, quantomeno per le fasce di contribuenti maggiormente esposte all'incapienza.

---

### **G/636/69/6**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto *Superbonus* (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi

e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-*bis*, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati Iacp e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.

---

**G/636/70/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui al l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023,



impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e ad eliminare, con un prossimo provvedimento, il carattere irrevocabile dell'opzione consentendo flessibilità al contribuente in merito al riporto in avanti della detrazione entro il limite massimo di dieci anni, fermo restando il limite minimo di 5 anni.

---

### **G/636/71/6**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

l'articolo 2-ter, introdotto in sede referente, reca norme di interpretazione autentica, tra cui il riconoscimento della possibilità per il contribuente di avvalersi della cosiddetta remissione *in bonis*, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del *sismabonus* e del *superbonus*;

l'articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere *in bonis* i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023;

il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cosiddetta remissione *in bonis* (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia;

va rammentato che l'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione del 2 marzo 2023, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione *in bonis*, disci-

plinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro;

l'Agenzia ha precisato che non è, pertanto, escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto;

ritenuto che:

la norma proposta si applica specificamente «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023»;

la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* andrebbe estesa tutte le comunicazioni di opzioni, trattandosi di un mero adempimento formale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a confermare l'estensione generalizzata dell'istituto della remissione *in bonis* a tutte le comunicazioni di opzione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della conclusione del contratto alla data del 31 marzo 2023, in linea con l'interpretazione affermata dall'Agenzia delle entrate.

---

## Art. 01.

### 01.1

MANCA, LOSACCO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 119, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";».

### 01.2

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

**01.3**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "alla data 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 2023"».*

---

**01.4**

MANCA, LOSACCO

*Al comma 1, dopo le parole: « 30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: e le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».*

---

**01.5**

MANCA, LOSACCO

*Al comma 1, dopo le parole: « 30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: e le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «35.000 euro».*

---

**01.6**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "non superiore a 15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 35.000 euro"».*

---

**01.7**

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023",

sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"».

---

## Art. 1.

### 1.1

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «All'articolo 121 del decreto-legge» con le seguenti: «Al decreto-legge».*

*Conseguentemente:*

*– al medesimo comma, alla lettera a) premettere la seguente:*

*«0a) all'articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";*

*2) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"»;*

*– al medesimo comma, lettera a), alinea, premettere le parole: «all'articolo 121» e al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;*

*– sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)».*

### 1.2

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*«0a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*"b-bis)per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta";».*

---

**1.3**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.4**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.5**

TURCO, CROATTI, PATUANELLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-quinquies».*

---

**1.6**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:*

«1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite della capacità fiscale dell'ente.».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.».*

---

**1.7**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:*

«1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionari dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma

1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento della capacità fiscale dell'ente.».

---

**1.8**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «possono».*

---

**1.9**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, possono».*

---

**1.10**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «nei limiti della relativa capienza fiscale, possono».*

---

**1.11**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «nei limiti del 30 per cento della relativa capienza fiscale, possono».*

---

**1.12**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 1, alla lettera a), alinea, premettere le parole: all'articolo 121,» e al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-*

role: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).».

---

### 1.13

MANCA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).».*

---

### 1.14

TURCO, CROATTI

*Al comma, 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a),».*

---

**1.15**

CROATTI, TURCO

*Al comma, 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.».*

---

**1.16**

CROATTI, TURCO

*Al comma, 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto.».*

---

**1.17**

TURCO, CROATTI

*Al comma, 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario.».*

---



**1.18**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, senza facoltà di ulteriore cessione.».*

---

**1.19**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023.».*

---

**1.20**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023 ove compatibili con la relativa capacità fiscale.».*

---

**1.21**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il termine di entrata in vigore della presente disposizione.».*

---

**1.22**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore*

delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione.».

---

**1.23**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, ove compatibili con la relativa capacità finanziaria e fiscale.».*

---

**1.24**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, nel limite del 30 per cento della relativa capacità fiscale.».*

---

**1.25**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore degli enti locali e dei relativi enti strumentali, ove autorizzate dagli enti locali che ne esercitano il controllo, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica locale.».*

---

**1.26**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-sexies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relaziona mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione.».*

---

**1.27**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, lettera h), dopo le parole: «241 del 1997» aggiungere le seguenti: «, e dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».*

---

**1.28**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «6-ter» aggiungere il seguente:*

*«6-ter.1. Qualora, successivamente al deposito della CILAS, risulti l'iscrizione nel registro degli indagati di uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1, possono richiedere all'Amministrazione finanziaria la cancellazione dei crediti fiscali presenti nei casseti fiscali per la parte di lavori asseverati e non realizzata alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti. A seguito della cancellazione, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, spetta nella misura del 110 per cento.».*

---

**1.29**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente:*

*"7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui*

al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."».

---

### 1.30

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 20 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.31

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del

predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 15 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.32

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 7 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente

comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.33

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.34

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'arti-

colo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 4 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.35

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 3 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del

presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.36

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.37

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo



17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.38

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula un protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (Abi), le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi volto a favorire la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese. Nell'ambito del protocollo sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare vigente.».

---

### 1.39

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e Abi al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevarne le criti-

cità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.».

---

#### **1.40**

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973"».

---

### **Art. 2.**

#### **2.1**

TURCO, CROATTI, PATUANELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **2.2**

CROATTI, TURCO

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4.*

---

#### **2.3**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 giugno 2023».*

---

**2.4**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 aprile 2023».*

---

**2.5**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.6**

MANCA

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 17 luglio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del citato decreto-legge n. 34 del 2020,»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il requisito di cui al comma 10-bis, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-bis.».

---

**2.7**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, dopo le parole: «interventi di cui all'articolo 121, comma 2,» inserire le seguenti: «lettera d),».*

---

**2.8**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90».*

---

**2.9**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di valore economico non superiore a 20.000 euro.».*

---

**2.10**

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0.a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposi-

zioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".».

---

## 2.11

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all’abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all’atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentamila euro. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica.».

---

## 2.12

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica a seguito di eventi calamitosi nei comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

---

**2.13**

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentacinquemila euro.».

---

**2.14**

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a quarantamila euro.».

---

**2.15**

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica.».

---

**2.16**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di quindici anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».

---

**2.17**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».

---

**2.18**

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di dieci anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».

---

**2.19**

CROATTI, TURCO

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.20**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---



**2.21**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.22**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.23**

CROATTI, TURCO

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».*

---

**2.24**

TURCO, CROATTI, PATUANELLI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».*

*b) al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023»;*

c) *sopprimere il comma 4.*

---

## 2.25

CROATTI, TURCO

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 giugno 2023».*

---

## 2.26

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».*

*Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».*

---

## 2.27

LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».*

---

**2.28**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomini e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.».

---

**2.29**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».*

---

**2.30**

MANCA, LOSACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 35.000 euro.».

---

**2.31**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In deroga al comma 1, è comunque possibile l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per la quota della detrazione di cui all'articolo

119, comma 1, del medesimo decreto-legge, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.».

---

### 2.32

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.».

---

### 2.33

MANCA, LOSACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomini e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D».

---

### 2.34

MANCA, LOSACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.».

---

**2.35**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

---

**2.36**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.37**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.38**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».*

---

**2.39**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.40**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 121, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risulti inviato il Modello unico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 o al successivo decreto del Ministero della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 o, in alternativa, la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28;».

---

**2.41**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).».

*Conseguentemente:*

*– dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe 'D'";».

*– sostituire la rubrica con la seguente:* «(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)».

---

**2.42**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».

---

**2.43**

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli eventuali crediti derivanti dalle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché per gli interventi diversi da quelli di cui al medesimo articolo 119, che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.».

---

**2.44**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dai soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 35.000 euro.».

---

**2.45**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure an-

tisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.».

---

**2.46**

MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3.2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE".».

---

**2.47**

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

---

**2.48**

MANCA, LOSACCO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3.2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE".».

---



**2.49**

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci».

---

**2.50**

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020».

---

**2.51**

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)».

---

**2.52**

TURCO, CROATTI

*Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

**2.53**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».*

---

**2.54**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

---

**2.55**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso «8-quinquies» con il seguente: «8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e per le spese sostenute negli anni a seguire è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno successivo a quello della data di spesa. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.».*

---

**2.56**

MANCA, LOSACCO

*Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso «8-quinquies» con il seguente: «8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile.».*

---

**2.57**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

**2.58**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

---

**2.59**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile fino ad esaurimento».*

---

**2.60**

TURCO, CROATTI

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo».*

---

**2.61**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «in quindici quote annuali di pari importo».*

---

**2.62**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «entro il limite massimo di quindici quote annuali di pari importo».*

---

**2.63**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «entro il limite massimo di dieci quote annuali di pari importo».*

---

**2.64**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», apportare le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «periodo d'imposta 2023» con le seguenti: «periodo d'imposta 2022»;*

*b) al terzo periodo, sostituire le parole: «periodo d'imposta 2023» con le seguenti: «periodo d'imposta 2022»;*

*c) sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.65**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.66**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le quote di detrazione annue non fruite possono*

essere fruite cumulativamente entro l'anno successivo al termine del piano di rateazione.».

---

**2.67**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Essa è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 per la quota eccedente la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022, indicata nella dichiarazione dei redditi.»;*

*b) sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.68**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», ultimo periodo, sostituire le parole: «a condizione che» con le seguenti: «anche se».*

---

**2.69**

TURCO, CROATTI

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.70**

CROATTI, TURCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del citato decreto-legge n. 63 del 2013.».

---

**2.71**

CROATTI, TURCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.».

---

**2.72**

CROATTI, TURCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.».

---

**2.73**

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe 'D'».

---

**2.74**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 gennaio 2023, n. 6, trovano applicazione anche ai professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.».

---

**2.75**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità per la certificazione dei crediti fiscali, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero può avvalersi dell'Agenzia delle entrate.».

---

**2.76**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i due anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.».

---

**2.77**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i tre anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ul-

teriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.».

---

## 2.78

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate negli anni successivi e comunque non oltre il dodicesimo anno successivo a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.».

---

## 2.79

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati, entro il limite massimo di tre frazionamenti. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.».

---



**2.80**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del citato articolo 121.».

---

**2.81**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.».

---

**2.82**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. È consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.».

---

**2.83**

MANCA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona".».

---

**2.84**

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

b) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche

per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026."».

*Sostituire la rubrica con la seguente:* «(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)».

---

## 2.85

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona"».

---

## 2.0.1

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Acquirente unico di ultima istanza)*

1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa.».

---

**2.0.2**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2.1.***(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)*

1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

---

**2.0.3**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:***«Art. 2.1.***(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2023)*

1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate, entro il 28 aprile 2023.

2. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.

3. Per l'anno 2023, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agen-

zia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 13 ottobre 2023.».

---

#### 2.0.4

CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1.

*(Certificazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)*

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la certificazione e gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa, nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 2.0.5

CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti ai quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento della detrazione spettante in favore delle imprese installatrici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il trasferimento della detrazione in favore dell'impresa installatrice è ammesso condizione che venga applicato sul prezzo dovuto uno sconto almeno pari al valore della detrazione, entro il limite massimo di spesa pari a 20.000 euro.

3. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è ammesso il rimborso della quota di detrazione eccedente l'imposta dovuta nell'anno di riferimento. Non sono ammesse, in nessun caso, successive cessioni della detrazione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'Enea. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'ac-

cesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.».

## 2.0.6

CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Ulteriori misure di sblocco per i crediti incagliati)*

1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dalle spese sostenute per tutti gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinqüies* del medesimo articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. In sede di presentazione della 'comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, da parte dei soggetti abilitati indicati' alla lettera a) del comma 1-*ter* del presente articolo, dovrà essere indicato l'importo liquidato dal 'cessionario' al netto del proprio compenso. All'atto dell'accettazione della cessione del credito d'imposta da parte del cessionario sul proprio cassetto fiscale, quest'ultimo dovrà indicare la percentuale, rispetto al credito acquisito, corrispondente al proprio compenso pari alla differenza tra il medesimo credito e l'importo di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la suddetta percentuale risulti superiore ad una franchigia del 10 per cento, sull'eccedenza (extra profitto) verrà calcolata una imposta sostitutiva pari al 3 per cento che dovrà essere versata in unica soluzione da parte del cessionario medesimo entro il giorno 16 del mese successivo all'accettazione del credito d'imposta. Tutti gli oneri derivanti da eventuali garanzie, fidejussioni o coperture assicurative richieste dal cessionario, saranno totalmente a suo carico. Tutti i 'cessionari', intesi come tali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché tutti i titolari di partita Iva in genere, potranno utilizzare i crediti d'imposta così acquisiti interamente dal mese successivo all'accettazione, anche mediante

compensazione su modello F24, senza limiti temporali, in deroga al comma 3 dell'articolo 121, decreto-legge n. 34 del 2020.

*1-septies.* I crediti, già presenti ed accettati sul cassetto fiscale dei titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati interamente sin da subito mediante compensazione su modello F24 e senza limiti temporali, previo versamento di una imposta sostitutiva pari al 3 per cento del loro valore da versarsi interamente e contestualmente al loro primo utilizzo."».

---

**Art. 2-ter.**

**2-ter.1**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «rispetto all'obbligo di» inserire le seguenti: «comunicazione dell'opzione per la cessione del credito nonché all'obbligo di».*

---

**Art. 2-quater.**

**2-quater.1**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, dopo le parole: «ivi prevista può» inserire la seguente: «sempre».*

**2-quater.2**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, dopo le parole: «debiti e crediti» aggiungere le seguenti: «di diversa natura».*

---



**2-quater.3**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, dopo le parole: «impositori diversi» inserire le seguenti: «e indipendentemente dalla differente natura tra debiti e crediti».*

---

**Art. 2-quinquies.****2-quinquies.1**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023».*

---

**2-quinquies.2**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 aprile 2023».*

---

**2-quinquies.3**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «se la cessione è eseguita a favore di» fino alla fine del comma.*

---

**2-quinquies.4**

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis. In considerazione delle modificazioni di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, attualmente fissato al 31 marzo 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 30 giugno 2023.».*

---

**2-quinquies.5**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Nei casi di rifiuto della cessione per cause non imputabili al cedente o non attinenti alla regolarità formale e sostanziale dell'opzione esercitata, è sempre ammessa la possibilità per il beneficiario della detrazione di procedere con una nuova cessione del credito».

---

**2-quinquies.0.1**

CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-sexies.**

*(Piattaforma crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)*

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi.

2. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.».

---

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 5 aprile 2023

**Plenaria**

**31<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FAZZONE

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)*

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, il cui articolo 01 proroga al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati su unità immobiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

L'articolo 1 modifica la disciplina relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), vieta alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stata introdotta una disposizione che consente alle banche, agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta legati agli interventi rientranti

nel superbonus, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti d'imposta per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.

La lettera *b*) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

L'articolo 2 stabilisce il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. La norma riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina. In particolare, durante l'esame alla Camera dei deputati sono stati esclusi dal divieto: gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a far data dal 15 settembre 2022 nella regione Marche; gli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato e gli interventi volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

L'articolo 2-*bis* reca una disposizione di interpretazione autentica che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

L'articolo 2-*ter* reca una serie di norme di interpretazione autentica volte a chiarire che: per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo; l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nella asseverazione di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese; il contribuente può avvalersi della cosiddetta remissione *in bonus*, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus; i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione dei lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023.

L'articolo 2-*quater* contiene una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che la compensazione di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997 può avvenire anche tra debiti e crediti – compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – nei confronti di enti impositori diversi.

L'articolo 2-*quinquies* reca una disposizione relativa alle comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) trova paradossale che il titolo del decreto-legge in esame ponga l'accento sulla cessione dei crediti, considerato che ciò che il provvedimento fa veramente è l'esatto opposto: bloccare i crediti.

Con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che ha vietato alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, si chiede come esso si concili con la decisione di segno diametralmente opposto adottata dal Friuli Venezia Giulia del Presidente Fedriga appena prima dell'adozione del decreto-legge. Tale circostanza, a suo parere, denota una mancanza di coordinamento tra le varie anime della maggioranza.

Dopo avere sottolineato le gravi difficoltà in cui versano molte aziende, osserva che la maggioranza ha tradito gli impegni presi in campagna elettorale, quando aveva promesso di aiutare le imprese e di disincagliare i crediti.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) ritiene che la questione del superbonus sia stata gestita molto male dall'attuale maggioranza, a partire dalla conferenza stampa dello scorso novembre nel corso della quale la Presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti affermarono che la cessione dei crediti non è un diritto.

Il Governo non ha individuato le modalità più idonee per migliorare una misura, ma si è limitato a eliminare del tutto tale misura, rompendo un patto di fiducia con i cittadini, con la conseguenza che i cantieri si sono fermati.

Il provvedimento in esame, che doveva affrontare i crediti incagliati, non lo ha fatto e ha invece eliminato sconto in fattura e cessione dei crediti.

In conclusione, ritiene che la questione sia stata affrontata, specie dal Ministero dell'economia e delle finanze, non con gli strumenti della logica, ma con quelli dell'ideologia.

Il senatore ROSA (*FdI*) ritiene che i cittadini e gli imprenditori siano ben consci del fatto che il problema dei crediti incagliati non è frutto dell'operato del Governo attuale, che è in carica da pochi mesi, ma di quello precedente. Il Governo Meloni sta dunque provando a risolvere un problema creato da altri e lo sta facendo bene, come dimostrato dal fatto che un importante gruppo bancario ha recentemente annunciato di aver ripreso l'acquisto dei crediti fiscali da superbonus.

Peraltro le dimensioni del problema sono tali che esso deve essere affrontato un passo alla volta, nel rispetto dei limiti posti dalla finanza pubblica.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) concorda con il senatore Rosa che il problema dei crediti incagliati è sorto ben prima delle ultime elezioni, quando le responsabilità di Governo ricadevano sulle forze politiche che oggi si esprimono in maniera critica sul provvedimento in esame.

La senatrice SIRONI (*M5S*), premesso di non essere interessata a fare polemica ma ad affrontare le questioni in maniera pragmatica, afferma che il superbonus come era stato ideato originariamente dal MoVimento 5 Stelle ha funzionato e ha stimolato gli investimenti. I problemi sono sorti successivamente, durante il governo Draghi, del quale facevano parte tutte le forze politiche, ad esclusione di Fratelli d'Italia. Sono state le decisioni di tale Esecutivo a mettere in crisi il meccanismo.

Tanto premesso, si sofferma sulla disposizione introdotta alla Camera dei deputati che esclude dal divieto di cessione gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a far data dal 15 settembre 2022 nella Regione Marche, osservando che l'esenzione non dovrebbe riguardare solamente eventi calamitosi già accaduti. Sarebbe infatti importante estenderla anche a tutti quegli interventi volti a prevenire e limitare le conseguenze dannose degli eventi calamitosi futuri. Ricorda infine che una serie di interventi saranno necessari al fine di ridurre le emissioni.

Non essendovi ulteriori richieste in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), premesso che tutti i partiti hanno avuto responsabilità di Governo nella scorsa legislatura, ad eccezione di Fratelli d'Italia, afferma che non si sarebbe attesa una misura così violenta, che ha spiazzato tutti i cittadini che hanno rispettato le regole, e che appare troppo drastica, sebbene ci siano stati comportamenti fraudolenti, soprattutto per quanto concerne il *bonus* facciate.

Esprime poi considerazioni critiche sul fatto che il Senato è stato messo nelle condizioni di dover esaminare il provvedimento in poche ore, ritenendo paradossale che la riforma costituzionale del 2016, che avrebbe prodotto il superamento del bicameralismo paritario, sia stata tacciata di essere la fonte di tutti i mali, mentre oggi si considera normale esautorare del tutto uno dei rami del Parlamento su un provvedimento tanto importate e delicato.

Ritenendo che sarebbe stato necessario fornire ben altre risposte a cittadini e imprese, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore TREVISI (*M5S*) ricorda che il superbonus è nato per volontà del MoVimento 5 Stelle in un momento drammatico per il Paese, colpito dall'epidemia di Covid-19 e dalla crisi economica e sociale che ne è derivata, e ha svolto una funzione fondamentale che è stata riconosciuta dalla stessa Giorgia Meloni quando, in campagna elettorale, diceva di essere dalla parte delle imprese edili.

I problemi sono sorti, una volta terminata la pandemia, durante il governo Draghi, che è stato fatto cadere dal MoVimento 5 Stelle proprio per la questione superbonus.

A suo avviso, infatti, il governo Draghi ha fatto l'errore di non modificare la misura per renderla sostenibile nel medio-lungo periodo, ad esempio eliminando il 110 per cento per i titolari dei redditi più elevati.

Ricorda poi che il bonus facciate è qualcosa di diverso dal superbonus ed è stato pensato male, ma esso non è una misura riconducibile alla sua parte politica. Per quanto riguarda il superbonus, le truffe sono state limitate e il meccanismo previsto dalla normativa ne ha previsto spesso l'individuazione tempestiva.

In conclusione, ritiene che il provvedimento in esame dimostri una mancanza di visione da parte del Governo e dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) concorda con le critiche espresse dalla senatrice Fregolent in merito al fatto che la discussione sul provvedimento in esame si sia concluso alla Camera dei deputati e che il Senato si debba limitare a una mera ratifica.

Nel ribadire le considerazioni già espresse in discussione generale, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), ritenendo che il decreto-legge vada nella direzione giusta e che il suo contenuto sia stato ulteriormente migliorato durante l'esame alla Camera dei deputati, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice SIRONI (*M5S*) ricorda che nel corso del suo intervento in discussione generale aveva proposto di estendere l'ambito di applicazione delle esenzioni per ricomprendere le azioni di prevenzione e chiede se sia possibile inserire nello schema di parere un'osservazione in tal senso.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) – premesso che il Senato non modificherà il decreto-legge in esame, la cui scadenza è imminente, e che un'osservazione potrebbe avere senso solo come indicazione da approfondire in vista di un futuro provvedimento – domanda se vi possa essere il consenso dei Gruppi all'inserimento nello schema di parere di un'osservazione volta a valutare l'adozione di una misura quale quella suggerita dalla senatrice Sironi.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) dichiara la sua contrarietà alla proposta della senatrice Sironi, ritenendo che le risorse a disposizione per gli interventi di prevenzione siano limitate e che il legislatore le debba impiegare con oculatezza, cosa che non è evidentemente avvenuto in passato e che ha portato alle conseguenze a tutti note.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) conferma dunque la proposta di parere favorevole originariamente formulata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 13,45.*



**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 5 aprile 2023

**Plenaria**

**55<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZAFFINI

*indi della Vice Presidente*

CANTÙ

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di ANDI, Carlo Ghirlanda, presidente, accompagnato da Corrado Bondi, vicepresidente, e Natale Arcuri, consulente; in rappresentanza di FNOPI, Luigi Pais dei Mori, consigliere nazionale; in rappresentanza di FNO TSRM e PSTRP, Alessandro Beux, componente del comitato centrale; in rappresentanza di AIO, Danilo Savini, segretario sindacale, accompagnato da Stefano Colasanto, consigliere.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di ANDI, FNOPI, FNO TSRM e PSTRP e AIO**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 28 marzo.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al dottor SAVINI.

Il presidente ZAFFINI pone quindi un quesito, al quale risponde il dottor SAVINI.

Successivamente hanno la parola il dottor PAIS DEI MORI, il dottor BEUX e il dottor GHIRLANDA.

Dopo un breve commento della presidente CANTÙ intervengono, ponendo quesiti, i senatori MAZZELLA (*M5S*) e ZULLO (*FdI*) e la senatrice MANCINI (*FdI*).

Intervengono successivamente in risposta il dottor GHIRLANDA e, dopo un breve intervento della presidente CANTÙ, il dottor SAVINI.

La presidente CANTÙ ringrazia infine gli intervenuti e dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce sugli aspetti di competenza del decreto-legge n. 16 il senatore ZULLO (*FdI*), che riguardo all'articolo 1 segnala la prosecuzione fino al 31 dicembre 2023 delle forme di accoglienza diffusa delle persone sfollate beneficiarie della protezione temporanea. In tale ambito è previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per il 2023, al fine del riconoscimento di un contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti.

Ulteriori risorse sono destinate ai centri di accoglienza per stranieri. Inoltre, il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome continuino a garantire l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2023, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle persone sfollate richiedenti la protezione temporanea o comunque beneficiarie della stessa, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2023. Entro il 30 aprile 2023 il Ministero della salute, le regioni e le province autonome devono provvedere alla verifica dei relativi costi.

L'articolo 2 proroga la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, mentre l'articolo 2-*bis* differisce fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione della normativa speciale transitoria che consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e in possesso di una corrispondente qualifica professionale conseguita all'estero.

L'articolo 3 reca alcuni specifici interventi nell'ambito delle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e l'articolo 4 prevede, in via transitoria, il ricorso a forme di somministrazione di lavoro per il supporto della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Le disposizioni relative ai profili finanziari sono infine recate dall'articolo 5.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

**(356) DURNWALDER e PARRINI. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

La presidente CANTÙ ricorda che è aperta la discussione generale.

Il relatore BERRINO (*FdI*) rammenta l'intervento svolto nella precedente seduta dal senatore Magni, al quale si riserva di replicare, così come a eventuali altri contributi al dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**(226) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria**

(Discussione e rinvio)

La relattrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) pone in evidenza le finalità del disegno di legge n. 226, riguardante la sensibilizzazione riguardo la prevenzione veterinaria e la medicina preventiva veterinaria, particolarmente in riferimento all'approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, che all'articolo 1 dispone il riconoscimento del 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, la quale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 attribuisce a Stato, regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni e altri enti pubblici interessati compiti di promozione, in occasione della Giornata nazionale, di iniziative specifiche presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla Giornata nazionale, con l'apporto delle aziende sanitarie locali e delle organizzazioni dei medici veterinari è disciplinato dall'articolo 3, mentre l'articolo successivo prevede la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «*One Health*» da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Constatato che non ci sono richieste di intervento e rammentato il percorso compiuto sulla medesima materia nella scorsa legislatura, condiviso dalla generalità delle forze politiche, la presidente CANTÙ dichiara chiusa la discussione generale.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 10 di venerdì 14 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(444) ROSA e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale**

**(498) Elisa PIRRO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile**

(Discussione congiunta e rinvio)

La relattrice LEONARDI (*FdI*) riferisce sui disegni di legge n. 444 e n. 498, istitutivi rispettivamente della «Giornata nazionale della consape-

volezza sulla morte perinatale» e della «Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile», fissata da entrambi al 15 ottobre di ogni anno, che non costituisce giorno festivo, non determinando gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. In occasione di tale giornata, i disegni di legge in discussione prevedono lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e approfondimento presso gli ospedali e le strutture del Servizio sanitario nazionale e, nel caso del n. 498 anche presso biblioteche, musei e teatri, nell'ambito di eventi di tipo artistico-culturale. Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 444 prevede la promozione di iniziative da parte di regioni, province e comuni.

Il disegno di legge n. 498 esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e specifica che le amministrazioni interessate diano attuazione alle disposizioni del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 444 conferisce al Ministero della salute il compito di impartire le opportune direttive affinché, in occasione della Giornata nazionale, negli ospedali e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale siano promosse iniziative volte a discutere e ad approfondire le tematiche relative al fenomeno della morte perinatale, ai rischi connessi alla gravidanza, ai diritti e ai doveri della gestante e della famiglia.

L'articolo 3 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge.

La presidente CANTÙ ritiene di rinviare la discussione generale a una seduta successiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente CANTÙ avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

## COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 5 aprile 2023

### Plenaria

(1<sup>a</sup> pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
Lorenzo GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### AUDIZIONI

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Giuseppe Siani**  
(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Giuseppe SIANI.

Giuseppe SIANI, *Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, il deputato Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Enrico BORGHI (*PD-IDP*) e i deputati Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), ai quali risponde Giuseppe SIANI, *Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Siani, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**Plenaria****(2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Lorenzo GUERINI

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007,  
DI UNO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*  
(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, cede la parola al deputato Angelo ROSSI, relatore sul provvedimento.

Il deputato Angelo ROSSI, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sulla quale intervengono i deputati Lorenzo GUERINI, *presidente*, e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), cui segue un ulteriore intervento del deputato Angelo ROSSI, *relatore*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**Plenaria****(3<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Lorenzo GUERINI

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*